

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABATE: Contributi alla mutua artigiani della provincia di Lecce. (10307) . . .	6852	CALASSO: Contributi alla mutua artigiani della provincia di Lecce. (10228) . . . 6859
ABENANTE: Rimborso spese di cure termali agli statali. (13555) . . . . .	6853	CASSANDRO: Adeguamento compenso ai docenti componenti le commissioni di esami di Stato. (9525 e 10619) . . . . . 6859
ABENANTE: Situazione dipendenti della ditta appaltatrice servizi di pulizia nell'« Inam » di Napoli. (14698) . . . . .	6853	CASSANDRO: Inchiesta amministrativa nella direzione postale e nel circolo delle costruzioni telefoniche di Bari. (13211) . 6860
ABENANTE: Medaglia ricordo al personale civile dell'accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli). (14982) . . . . .	6854	CASSANDRO: Ammodernamento ufficio postale di Barletta (Bari). (15263) . . . 6860
AMADEI GIUSEPPE: Saldo conti ospedalieri da parte delle mutue coltivatori diretti. (11746) . . . . .	6854	CERVONE: Rivalutazione assegno di benevolenza agli insegnanti. (11573) . . . 6861
AMADEI GIUSEPPE: Ricezione secondo canale TV. nell'alta val Nure piacentina. (14947) . . . . .	6854	COLASANTO: Inquadramento a preside degli istituti professionali di professori e presidi della soppressa scuola di avviamento. (11996) . . . . . 6861
AMATUCCI: Trattamento economico di insegnanti tecnici nella scuola media. (14009) . . . . .	6855	COTTONE: Insegnanti dei corsi popolari. (11792) . . . . . 6862
AMENDOLA PIETRO: Statizzazione magistero di Salerno. (14474) . . . . .	6855	CRUCIANI: Insegnanti dei corsi popolari. (11451 e 13817) . . . . . 6862
BALCONI MARCELLA: Corsi universitari per psicologi-clinici. (7472) . . . . .	6855	CRUCIANI: Pensione di invalidità a Marri Giuseppe. (14964) . . . . . 6863
BIGNARDI: Esonero dal servizio di leva agli ammogliati con prole. (15203) . . . . .	6855	DEGAN: Casse mutue esercenti attività commerciali. (14334) . . . . . 6863
BONTADE MARGHERITA: Distribuzione giornaliera della corrispondenza nel rione Bonagia di Palermo. (15299) . . . . .	6856	DE GRAZIA: Esclusione di un cantante dal festival di San Remo. (14915) . . . . . 6864
Bozzi: Disservizio del recapito delle stampe in Latina. (15199) . . . . .	6856	DE LEONARDIS: Cattura di motopescherecci italiani da parte jugoslava. (14883) . 6864
Bozzi: Recapito corrispondenza nelle contrade di Torrita Tiberina (Roma). (15422) . . . . .	6856	DE LEONARDIS: Ufficio I. C. E. a Foggia. (15385) . . . . . 6865
BRANDI: Espletamento servizio di cassa dell'I. N. P. S. da parte della Banca nazionale del lavoro. (14328) . . . . .	6856	DE MARIA: Componenti la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. (15059). . . . . 6865
BRONZUTO: Situazione dipendenti della S. I. R. T. I. appaltatrice di lavori per l'« Enel » in Napoli. (14751) . . . . .	6857	DE PASQUALE: Agenzia postale in Curnia Inferiore (Messina). (13916) . . . . . 6866
BUFFONE: Promozioni ad appuntato dei carabinieri. (15546) . . . . .	6858	DI GIANNANTONIO: Obbligatorietà del riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio. (15077) . . . . . 6866
CAIAZZA: Valutazione servizio militare per conferimento incarichi e supplenze agli insegnanti delle scuole secondarie. (14071) . . . . .	6858	D'IPPOLITO: Dirigenti dei centri di lettura della provincia di Taranto. (14441). 6868
		DURAND DE LA PENNE: Concessione della medaglia mauriziana. (15503) . . . . . 6868
		FERRARIS: Officine elettromeccaniche piemontesi di Vercelli. (14580) . . . . . 6869
		FODERARO: Sezione di scuola media in Roghudi (Reggio Calabria). (13954) . . . 6869

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

	PAG.		PAG.
GALLI: Servizio aereo giornaliero Milano Malpensa-Roma. (14793) . . . . .	6869	SERVADEI: Riparazione ponte sul deviatore Marecchia in Rimini (Forlì). (15498) .	6880
GATTO: Officine ferroviarie di Messina. (15157) . . . . .	6870	SERVELLO: Revisione legge sulla riscossione a tariffa delle imposte di consumo. (13601) . . . . .	6881
GORRERI: Istituzioni di sedi locali di facoltà universitarie. (12937) . . . . .	6871	SOLIANO: Rivalutazione assegno di benemerenza agli insegnanti. (8879) . . . . .	6881
GUIDI: Rimborso allo Stato di contributi I. N. P. S. versati per periodi oggetto di riscatto. (9179) . . . . .	6871	SPADOLA: Opere pubbliche in provincia di Ragusa. (13403) . . . . .	6881
LAFORGIA: Situazione giuridico-economica di dipendenti degli enti previdenziali. (14776) . . . . .	6872	SPONZIELLO: Integrazione contributo erariale alla mutualità artigiana. (12829)	6882
LANDI: Trattamento economico degli operai passati impiegati del Ministero della difesa. (15065) . . . . .	6872	TOZZI CONDIVI: Situazione dipendenti delle imposte di consumo. (14161). . . . .	6882
LEVI ARIAN GIORGINA: Deficienza insegnanti elementari a Grugliasco (Torino). (11848) . . . . .	6872	TOZZI CONDIVI: Nomina presidente dell'I. N. P. S. (15289) . . . . .	6883
MACCHIAVELLI: Contributi C.E.C.A. per i dipendenti della società siderurgica di Busalla (Genova). (15251) . . . . .	6873	TRIPODI: Sistemazione strada d'accesso all'istituto agrario di Cosenza. (13603) .	6883
MAGNO: Irregolarità presso la « Fondazione Vincenzo Zaccagnino » in Sannicandro Garganico (Foggia). (14373) . . . . .	6873	URSO: Adeguamento compenso ai docenti componenti le commissioni di esami di Stato. (11020) . . . . .	6884
MARRAS: Elettificazione borgate rurali nel comprensorio della Nurra di Alghero (Sassari). (14710) . . . . .	6874		
MATTARELLI: Trasferimenti delle maestre madri. (14727) . . . . .	6874		
MATTARELLI: Riparazione ponte sul deviatore Marecchia in Rimini (Forlì). (15490)	6874		
MONTANTI: Contributo integrativo per la Cassa mutua malattia pagato dagli artigiani della provincia di Trapani. (13837) . . . . .	6875		
PALAZZOLO: Sistemazione carriera degli insegnanti di strumenti musicali. (14617)	6876		
PEDINI: Aumento numero delle direzioni didattiche. (14558) . . . . .	6876		
PEDINI: Riordinamento delle facoltà di magistero. (14607) . . . . .	6876		
PEDINI: Ripetitore televisivo nella valle Sabbia in provincia di Brescia. (14939)	6877		
PELLICANI: Provvidenze in Ruvo di Puglia (Bari) per danni da maltempo. (15186)	6877		
PICCIOTTO: Assegnazione di corsi popolari all'I.M.C.A. di Rossano Calabro (Cosenza). (14203) . . . . .	6878		
PIGNI: Esenzione dai dazi doganali per i cittadini italiani frontalieri. (15121) .	6878		
PIRASTU: Avanzamento degli appuntati dei carabinieri. (15464) . . . . .	6879		
PUCCI EMILIO: Integrazione contributo erariale alla mutualità artigiana. (12604)	6879		
RUSSO SPENA: Insegnanti delle scuole elementari per sordomuti. (11319) . . . .	6880		
SERVADEI: Trasferimento degli insegnanti elementari di ruolo. (14478) . . . . .	6880		

ABATE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché i problemi portati all'attenzione dell'opinione pubblica, nell'ordine del giorno votato il 9 febbraio 1965, dal convegno dei dirigenti provinciali delle categorie artigiane della provincia di Lecce, possano essere risolti. Si chiede in detto documento l'immediato intervento del Governo perché possano essere accolte le richieste, altre volte formulate, per quanto riguarda le condizioni delle mutue artigiane ed il continuo aumento degli oneri assistenziali che gravano sugli assistiti.

Per sapere se i ministri interessati credano opportuno intervenire decisamente per bloccare la pericolosa ascesa dei costi assistenziali e delle rette di degenza; se ritengano opportuno aggiornare il contributo secondo l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, a quelle che sono le effettive esigenze dell'ente e concedere la somma richiesta dalla Federmutua artigiani, anche sotto forma di prestito. (10307)

RISPOSTA. — Come è noto, ai fini di una disciplina dei costi assistenziali e delle rette nosocomiali, nel dicembre 1962 è stata istituita, con decreto del ministro della sanità, una commissione interministeriale, della quale sono stati chiamati a far parte rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della sanità e dell'interno.

Detta commissione, dopo approfondito esame dei rapporti fra enti mutualistici ed ospedali, oltre a stabilire le modalità di pagamento da parte degli enti agli ospedali delle somme in sospeso per differenza rette afferenti il periodo 1959-64, ha espresso il proprio parere in merito alle cause che potevano giustificare incrementi alle diarie di degenza, stabilendo, altresì, anno per anno, gli indici percentuali di aumento per le rette di degenza.

In attesa che la commissione fissi i criteri per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle rette di degenza, una limitazione per quanto possibile delle spese di gestione delle amministrazioni nosocomiali è stata raggiunta attraverso la specifica indicazione delle voci di spesa che potevano subire un aumento.

Si ritiene poi che entro il corrente anno la commissione possa portare a termine i lavori predisponendo uno schema di regolamento-tipo, a carattere nazionale, da valere nei rapporti fra enti mutualistici ed amministrazioni ospedaliere.

Il problema dell'equilibrio finanziario delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, il quale forma da tempo oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, non può che essere inquadrato nell'ambito delle possibilità del bilancio statale in rapporto agli impegni assunti, diretti in via di priorità, come è noto, ad agevolare la ripresa produttiva e gli investimenti.

Si fa per altro presente che lo Stato, se per ora non è intervenuto in favore della categoria degli artigiani nello specifico campo dell'assistenza di malattia attraverso la integrazione dell'attuale contributo posto a proprio carico, ha tuttavia sollevato finanziariamente la categoria stessa attraverso provvedimenti con cui si è assunto l'onere di alcune forme di assicurazioni sociali anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere in quale misura dovrà operarsi il rimborso agli impiegati civili dello Stato che hanno contratto infermità dipendente da causa di servizio, che si sono sottoposti a cure balneo-termali, nella ipotesi che agli stessi, sia il medico curante sia quello dell'amministrazione abbiano prescritto un ciclo di cure di giorni 20. (13555)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1965, concernente norme di applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per infermità dipendente da causa di servizio del personale civile dello Stato, la durata massima delle cure balneo-termali, idropiniche, salsoiodiche e simili è stabilita in giorni 12 per ciclo, per cui, sotto l'aspetto clinico, non potrebbe verificarsi, in linea generale, l'ipotesi prevista dall'interrogante.

Tuttavia, se per uno stato morboso, particolarmente grave e complesso, dovesse rendersi necessario un maggior periodo delle anzidette cure, non è escluso che, in analogia all'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale, l'amministrazione, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, possa autorizzare il rimborso totale o parziale della spesa relativa alla cura eccedente i limiti fissati dal menzionato articolo 11.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
AGRIMI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come interverrà presso la sede provinciale dell'« Inam » di Napoli per imporre all'appaltatore dei servizi di pulizia il rispetto del contratto di lavoro e delle leggi a tutela dei lavoratori.

La ditta appaltatrice infatti obbliga i dipendenti ad effettuare più di 12 ore di lavoro giornaliero con salari di fame.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quale debba essere, in base al capitolato di appalto, il salario da corrispondere ai dipendenti della ditta. (14698)

RISPOSTA. — In relazione ai fatti denunciati dall'interrogante si comunica che da indagini esperite è risultato che, fra tutto il personale della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia della sede « Inam » di Napoli, solo due lavoratrici superano il limite delle otto ore di lavoro giornaliero e percepiscono lire 150 per ogni ora di lavoro effettuato oltre tale limite.

La ditta Verde in forza di clausola inserita nel contratto di appalto è impegnata ad osservare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 dicembre 1965 valevole per le imprese esercenti servizi di pulizia nei negozi ed uffici.

Il titolare è stato diffidato a non far superare ai propri dipendenti l'orario massimo di

lavoro stabilito dalle vigenti disposizioni, nonché a corrispondere, ai lavoratori aventi diritto, gli importi di salario risultanti dalla differenza tra le paghe stabilite dal citato contratto di categoria e quelle effettivamente corrisposte.

L'ispettorato del lavoro ha deferito alla autorità giudiziaria il responsabile dell'impresa per non avere concesso a sei lavoratrici il riposo intermedio nella misura prevista dalle norme vigenti e per non aver consegnato al personale dipendente, all'atto del pagamento delle retribuzioni, il prospetto paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

*Il Ministro: Bosco.*

**ABENANTE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi al personale impiegatizio, in servizio presso l'accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli), non vengano concesse medaglie commemorative così come è avvenuto lo scorso anno per il personale della scuola specialisti di Caserta. (14982)

**RISPOSTA.** — La concessione cui fa riferimento l'interrogante consiste in una medaglia ricordo in metallo che, su iniziativa del comandante, viene offerta al personale civile in servizio presso la scuola specialisti dell'aeronautica di Caserta all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Si sta esaminando la possibilità di promuovere l'adozione di iniziativa analoga nei riguardi del personale civile in servizio presso l'accademia di Pozzuoli.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**AMADEI GIUSEPPE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che:

a) le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti procedono al pagamento delle specialità agli ospedali con un ritardo che, in media, si aggira sui 12 mesi nonostante l'obbligo sancito dalle convenzioni di provvedere al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto;

b) anche gli interessi passivi, dovuti per il ritardato pagamento, non vengono versati agli ospedali;

c) tali ritardi intralciano il regolare funzionamento delle amministrazioni ospedaliere costrette a loro volta o a ricorrere ad anticipazioni di cassa, con nuovi oneri di spesa per interessi passivi, od a ritardare il paga-

mento delle forniture con le inevitabili conseguenze negative.

L'interrogante, ciò premesso, chiede quali provvedimenti si intendano adottare perché tali casse mutue procedano con urgenza al pagamento delle specialità il cui ritorno arreca notevoli danni alle finanze degli ospedali già sufficientemente deficitarie. (11746)

**RISPOSTA.** — In data 22 novembre 1965, l'I.N.P.S. ha concesso, su autorizzazione di questo Ministero, un mutuo di 13 miliardi di lire alla Federazione nazionale casse mutue di malattia coltivatori diretti per consentire alle casse mutue provinciali della categoria di provvedere al saldo dei conti ospedalieri al 31 dicembre 1964.

Come è noto, è inoltre all'esame del Parlamento il disegno di legge « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia per i coltivatori diretti » che, non appena approvato, potrà ripianare la situazione debitoria nei confronti degli ospedali.

*Il Ministro: Bosco.*

**AMADEI GIUSEPPE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per consentire la ricezione del secondo programma televisivo agli abbonati dei comuni della alta val Nure piacentina (Ferriere-Farini D'Olmo, Bettolo, Morfasso, Bardi, Borgotaro) e se ritenga di interessare i servizi tecnici della R.A.I.-TV, alla necessità di installare un ripetitore sulla vetta del monte Ragola (metri 1.742) nel territorio di Pertuso (Ferriere), ripetitore che consentirebbe la ricezione del secondo programma televisivo a tutti i comuni limitrofi piacentini ed a quelli parmigiani delle valli Nure, Ceno e Taro. (14947)

**RISPOSTA.** — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla concessionaria R.A.I. e realizzati dopo l'approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Nel programma di costruzioni in corso di attuazione, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre del 1966, non sono compresi progetti per l'estensione del secondo programma televisivo nelle località segnalate dall'interrogante.

D'altra parte, l'installazione di un ripetitore sul monte Ragola — di cui è cenno nel-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

l'interrogazione - non riuscirebbe a servire adeguatamente le varie località anzidette a causa della particolare conformazione orografica della zona, per cui si rende necessario un insieme di impianti aventi ciascuno una limitatissima area di servizio.

Si assicura tuttavia che le esigenze delle località di che trattasi saranno tenute presenti in sede di compilazione dei futuri programmi di costruzioni.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

AMATUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la grave sperequazione del trattamento economico che esiste, dopo la creazione di ruoli B e C nella scuola media, tra professori di applicazioni tecniche, forniti dello stesso titolo di studio (diploma di perito industriale o agrario).

(14009)

RISPOSTA. — Si fa presente che, in base all'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il personale già iscritto nei ruoli delle preesistenti scuole secondarie di primo grado viene collocato nei corrispondenti ruoli della nuova scuola media conservando ad ogni effetto le posizioni di carriera precedentemente acquisite.

Inoltre, l'articolo 13 della stessa legge precisa che gli insegnanti tecnico-pratici vengano iscritti nel ruolo C.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni si è data esecuzione a tale disposto, e pertanto la situazione prospettata nell'interrogazione deriva dall'applicazione delle norme vigenti e riproduce quella già esistente nel precedente ordinamento.

*Il Ministro: GUI.*

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si ritenga necessario:

1) procedere alla statizzazione autonoma dell'istituto universitario pareggiato di magistero in Salerno;

2) includere nei prossimi programmi dell'edilizia universitaria la costruzione di una sede propria per il predetto istituto. (14474)

RISPOSTA. — Le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola prevedono la statizzazione dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Salerno, tenuto conto dell'elevato numero d'iscritti e delle conseguenti difficoltà da parte del consorzio

finanziario di far fronte al crescente onere per un efficiente e costante funzionamento didattico e scientifico dell'istituto medesimo.

La statizzazione dell'ateneo salernitano avverrà pertanto non appena i disegni di legge, recanti nuovi stanziamenti per il settore universitario, saranno approvati dal Parlamento.

*Il Ministro: GUI.*

BALCONI MARCELLA, LEVI ARIAN GIORGINA, SCARPA e MAULINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga urgente ed indispensabile la istituzione, a fianco di cattedre di neuropsichiatria infantile, di corsi universitari per psicologici-clinici.

La mancanza, infatti, di personale specializzato di ogni grado rende difficile e spesso inefficace l'opera di profilassi e di cura che il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della sanità si propongono con l'istituzione dei servizi medici-psico-pedagogici e di classi differenziali e di scuole speciali.

(7472)

RISPOSTA. — L'inserimento di insegnamenti complementari nei piani di studio dei singoli corsi di laurea e l'istituzione di scuole di specializzazione e di perfezionamento compete alle autorità accademiche, quale manifestazione dell'autonomia didattica.

Comunque, si informa che presso le università di Genova, Milano, Messina, Pisa e Roma funzionano le scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile, le quali comprendono, tra gli altri, gli insegnamenti di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, psicoterapia e psicopedagogia, psicologia e psicopatologia del lattante e del bambino in età pre-scolare, psicologia e psicopatologia dall'età scolare alla pubertà, psicologia dei primi tre anni di vita, psicologia generale, psicopedagogia e organizzazione assistenziale della deficienza mentale.

*Il Ministro: GUI.*

BIGNARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda estendere ai giovani di precedenti contingenti, attualmente in servizio di leva, il beneficio concesso in favore dell'ultimo contingente chiamato alle armi, e cioè l'esonero dal servizio di leva per tutti gli ammogliati con prole.

L'interrogante rileva che pare equo riconoscere in qualche modo la situazione particolare degli ammogliati con prole in servizio di leva, senza distinzione di classe o contin-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

genti, concedendo a coloro che prestano attualmente servizio una congrua riduzione della ferma. (15203)

**RISPOSTA.** — La dispensa dalla ferma di leva disposta a favore dei giovani ammogliati con prole interessati alla chiamata alle armi del primo contingente dell'anno 1966 è stata consentita dall'esuberanza numerica di tale contingente.

Non appare possibile estendere tale beneficio, con provvedimento di carattere generale, ai militari dei contingenti precedenti già in servizio, in quanto ciò provocherebbe un esodo imprevedibile con pregiudizio per l'efficienza dei reparti.

A domanda degli interessati, tuttavia, situazioni di carattere particolare vengono esaminate con largo senso di benevolenza e risolte con l'adozione di provvedimenti, opportunamente scaglionati nel tempo, di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**BONTADE MARGHERITA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per stabilire una distribuzione giornaliera della corrispondenza in un rione della città di Palermo chiamato Bonagia, nella zona di Villagrazia — ove la popolazione di circa 3.200 abitanti ha avuto fino ad oggi una distribuzione saltuaria ed è costretta a ritirare la corrispondenza all'ufficio postale vicino — avviando a tale inconveniente con la istituzione di altre due zone nell'ufficio di Villagrazia, ovvero un ufficio postale locale nello stesso rione di Bonagia. (15299)

**RISPOSTA.** — Al fine di venire incontro — per quanto è possibile — alle esigenze della utenza della località Bonagia, sono stati disposti gli opportuni accertamenti tendenti ad esaminare la possibilità di riorganizzare il servizio di recapito della corrispondenza a Villagrazia, con l'estensione del servizio stesso anche nell'anzidetta località.

L'accoglimento della richiesta in argomento dipende, pertanto, dall'esito di detti accertamenti.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**BOZZI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel comune di Latina le stampe vengono normalmente consegnate ai destinatari con un ritardo di oltre due mesi e se

ritenga urgente prendere le misure necessarie all'eliminazione del lamentato disservizio. (15199)

**RISPOSTA.** — A Latina il servizio di recapito delle stampe non subisce di regola ritardi.

Solo durante i periodi di eccezionale traffico postale può verificarsi qualche giorno di ritardo e ciò in quanto in tali occasioni questa amministrazione non può non dare la precedenza al recapito delle corrispondenze epistolari.

Si ritiene che la segnalazione dell'interrogante si riferisca proprio a casi verificatisi nella recente particolare circostanza di una agitazione dei portalettere di Latina e di quella del personale degli uffici di movimento di Roma, determinate da richieste e rivendicazioni avanzate dal personale stesso.

Comunque questa amministrazione ha adottato le misure necessarie per ridurre al minimo il disagio degli utenti e, in atto, la situazione può considerarsi normalizzata.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**BOZZI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui versano gli abitanti di alcune contrade del comune di Torrita Tiberina (Roma). Trattasi, in particolare, delle contrade Colli, Via di Valle Carbona, Cannaro, Ufficio, San Vittore, Colle Fiora, Case Bruciate, ove, non venendo effettuata la distribuzione della corrispondenza, si costringono gli abitanti locali a periodiche ricerche presso gli uffici postali o dello stesso comune di Torrita o di quello vicinioro di Poggio Mirteto Scalo (Rieti) per l'eventuale ritiro della corrispondenza loro destinata.

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere come si intenda ovviare a tale deprecabile inconveniente causa di disagi facilmente immaginabili. (15422)

**RISPOSTA.** — Le dipendenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Roma e di Rieti sono state interessate affinché dispongano gli opportuni accertamenti allo scopo di esaminare la possibilità di estendere il servizio di recapito della corrispondenza nelle località segnalate dall'interrogante.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**BRANDI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che le filiali della Banca nazionale del lavoro incaricate del servizio tesoreria dell'I.N.P.S. non provvedono, tem-

pestivamente, al pagamento dei mandati a favore dei datori di lavoro per i saldi attivi derivanti dalle operazioni con la cassa unica per gli assegni familiari — se intenda promuovere una inchiesta per accertare la situazione ed i relativi motivi ed eventuali responsabilità e per quali ragioni la banca non comunica agli interessati la giacenza dei mandati né sugli stessi corrisponde interessi. (14328)

**RISPOSTA.** — La Banca nazionale del lavoro, interpellata per il tramite dell'organo di vigilanza, ha osservato in via preliminare che il servizio da essa espletato per conto dell'I.N.P.S., non è un servizio di tesoreria, ma soltanto di cassa, svolto in partecipazione con numerose altre banche. Tale servizio consiste essenzialmente nell'incasso dei contributi dovuti all'I.N.P.S. dalle aziende dei vari settori economici per le provvidenze che l'ente deve erogare agli aventi diritto e nel pagamento di somme che spettano, a titolo di rimborso, alle aziende risultanti creditrici dell'I.N.P.S. in sede di conguaglio tra contributi dovuti e somme da esse anticipate per conto dell'I.N.P.S. stesso ai propri dipendenti, soprattutto per assegni familiari.

Premesso quanto sopra, l'azienda ha significato che essa esegue detti pagamenti, unitamente alle altre banche, nelle forme usuali, e cioè normalmente con assegni circolari o postali e in taluni casi, limitati alla clientela, con accreditamento in conto corrente.

La Banca nazionale del lavoro ha soggiunto che l'I.N.P.S., per poter disporre il pagamento, deve preventivamente effettuare i dovuti controlli sulla documentazione esibita dalle aziende, allo scopo di accertare il loro diritto al rimborso nella misura richiesta, adempimento che comporta un certo lasso di tempo, al quale si deve poi aggiungere quello strettamente occorrente ad essa banca per la materiale esecuzione dei pagamenti (aggirantesi approssimativamente tra un minimo di due e un massimo di sei giorni, in relazione alle varie forme adottate per i pagamenti stessi e alla loro entità numerica) e all'amministrazione postale per far giungere ai destinatari i plichi contenenti gli assegni.

È evidente che — ha proseguito la banca — adottando le suddette forme di pagamento si rende superfluo il preventivo avviso ai beneficiari dei mandati emessi dall'I.N.P.S. a loro favore.

Per quanto concerne, infine, il riconoscimento degli interessi ai suddetti beneficiari dei mandati in parola, la banca ha precisato

che esso è automatico ed immediato per i casi in cui il pagamento si effettua con accreditamento in conto corrente, mentre esso non può ovviamente aver luogo negli altri casi per i quali si provvede al pagamento con assegni circolari o postali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal suo canto, ha comunicato che, dagli accertamenti effettuati, è risultato che alla direzione generale dell'I.N.P.S. non sono pervenute segnalazioni di ritardi per i quali le banche incaricate, in particolare la Banca nazionale del lavoro, procederebbero al pagamento dei mandati a favore dei datori di lavoro per i saldi attivi derivanti dalla erogazione degli assegni familiari.

*Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.*

**BRONZUTO E ABENANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni in cui i 172 dipendenti della Sirti, che esegue lavori in appalto per l'« Enel » (compartimento di Napoli), sono costretti a prestare la loro opera; in particolare, se gli risulti che:

- 1) questi lavoratori sono esposti ai pericoli derivanti dalla presenza di cavi elettrici ad alta tensione, in assenza di ogni pur minima misura di sicurezza;
- 2) pur eseguendo lavori elettrici, sono retribuiti per lavori edili;
- 3) non viene loro retribuito giustamente e per intero tutto il lavoro festivo e straordinario e spesso nemmeno tutto il lavoro ordinario effettuato;
- 4) il lavoro festivo viene considerato a recupero di ore di lavoro ordinario non effettuato a causa di malattia o di altra assenza giustificata;
- 5) i guardiani prestano la loro opera esposti alle intemperie (di giorno e di notte);
- 6) non sono rispettate e garantite la personalità, la dignità e la libertà dei lavoratori;
- 7) basta rivendicare la giusta retribuzione per essere minacciati di licenziamenti;
- 8) fino ad oggi non è stato possibile eleggere la commissione interna.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare per il ripristino del rispetto di leggi, norme e istituti contrattuali a difesa e garanzia dei diritti dei lavoratori, anche al fine di diminuire la tensione sindacale in corso da mesi e acuitizzata nelle ultime settimane. (14751)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro è risultato che i lavori affidati dall'« Enel » alla società Sirti riguardanti esclusivamente lavori di scavo, posa dei cavi, reinterro e ripristino del fondo stradale non sono inerenti all'attività produttiva dell'ente e pertanto non rientrano nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sulla disciplina della manodopera negli appalti di opere e servizi. Per questi motivi la Sirti applica la contrattazione collettiva del settore edile ai sensi dell'articolo 5 della succitata legge.

Per ciò che concerne le prestazioni oltre l'orario normale, le stesse riguardano i recuperi di ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti e sono retribuite come previsto dal contratto collettivo.

Da parte dell'ispettorato del lavoro è stato prescritto alla società di contenere i recuperi nel limite massimo di un'ora al giorno e di corrispondere la maggiorazione per gli eventuali ulteriori prolungamenti di orario.

I lavoratori interessati hanno escluso, comunque, di essere stati obbligati a recuperare ore di lavoro perduto in occasione di malattia o altro giustificato motivo ed hanno ammesso di avere ricevuto la giusta retribuzione per le prestazioni lavorative domenicali e notturne.

È risultato, inoltre, che ai guardiani è concesso l'uso di una ganitta per ripararsi dalle intemperie. Circa la garanzia della personalità, dignità e libertà dei lavoratori, non sono emersi atteggiamenti lesivi da parte della società la quale, per altro, è stata invitata a procedere nei confronti di 18 lavoratori alla variazione di qualifica da manovale comune a quella di manovale specializzato con la conseguente variazione del trattamento economico.

Le ragioni della mancata elezione della commissione interna sono da ricercarsi nel fatto che i lavoratori interessati si erano rivolti, a tale scopo, alla federazione italiana dipendenti da aziende elettriche, estranea al settore economico di appartenenza. Risulta, invero, che la società è disposta a favorire le elezioni sempreché i lavoratori si rivolgano al sindacato di categoria.

Circa la pericolosità a cui i lavoratori sarebbero esposti, sono stati effettuati sopralluoghi in diversi cantieri ed è risultato che al capo squadra della Sirti che sorveglia l'andamento dei lavori viene consegnata dall'« Enel » una planimetria della zona ove è

segnata l'ubicazione del cavo da portare allo scoperto in modo da prevenire qualsiasi occasione di infortunio.

*Il Ministro: Bosco.*

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda o meno presentare il provvedimento, più volte sollecitato, relativo al conferimento del grado di appuntato ai carabinieri scelti che abbiano compiuto 17 anni di servizio. Tale provvedimento, che dovrebbe completarsi con la unificazione dell'organico degli appuntati con quello dei carabinieri, è vivamente atteso dalla categoria interessata, mentre porrebbe fine ad una palese situazione di ingiustizia e di mortificazione rispetto alle condizioni di carriera e trattamento degli impiegati civili dello Stato.

Inutile aggiungere che il suddetto beneficio andrebbe simultaneamente esteso alle forze di polizia ed alla guardia di finanza.

(15546)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogante ha già costituito oggetto di attenta considerazione e di apposita iniziativa legislativa attualmente all'esame degli organi finanziari.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

CAIAZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno ed equo che, nell'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze per il 1966-67, venga incluso per la valutazione di cui all'articolo 12 dell'ordinanza stessa per il 1965-66, anche il servizio militare di leva, senza la condizione di essere incaricato o supplente.

Ciò perché, avendo considerato valutabile il servizio militare o assimilato prestato dal 1° ottobre 1955 per richiamo alle armi dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, indipendentemente dall'aver o non avere un incarico di insegnamento, non si vede per quale valida ragione non debba essere considerato valutabile anche il servizio militare di leva, indipendentemente dalla condizione di essere già incaricato.

L'interrogante fa presente che non si può trascurare la considerazione che la Costituzione non fa distinzione fra servizio per richiamo e servizio di leva, e comunque il servizio militare di leva non valutato stabilisce una situazione di sperequazione a danno di chi è chiamato a prestar servizio militare, nei confronti di coloro che ne sono esenti o per legge o per inabilità e che risultano perciò favoriti negli incarichi, proprio per l'assenza di coloro che prestano servizio militare.



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

Inoltre va sottolineato il fatto che sia il servizio per richiamo sia quello di leva costituiscono un dovere e un obbligo cui il cittadino non può sottrarsi. (14071)

**RISPOSTA.** — L'articolo 12 della legge 19 marzo 1955, n. 160, dispone che « i professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni della autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sarà mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.

Come risulta dal testo legislativo, non viene fatta alcuna disparità di valutazione, contrariamente a quanto ritiene l'interrogante, tra il servizio militare o assimilato prestato per richiamo alle armi e il servizio militare di leva; sia l'uno sia l'altro servizio vengono, infatti, valutati in quanto gli interessati siano già in possesso di una nomina di insegnamento ovvero abbiano titolo alla nomina in base al posto occupato in graduatoria.

In tal senso, dispone anche l'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966, relativa agli incarichi d'insegnamento e alle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'anno 1966-67.

Analogha disposizione, per altro, non si giustificerebbe nei confronti di coloro che presentano domanda di incarico successivamente al compimento degli obblighi di leva, in quanto, in tale ipotesi, non si configura una posizione giuridica che possa subire danno dalla prestazione del servizio militare.

*Il Ministro:* GUI.

**CALASSO.** — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano promuovere per la soluzione dei problemi indicati nell'ordine del giorno votato il 9 febbraio 1965 dal convegno dei dirigenti provinciali delle associazioni delle categorie artigiane della provincia di Lecce.

Detto documento esprime la viva doglianza nei confronti del Governo, per la sua indifferenza alle segnalazioni più volte fatte ed agli appelli rivolti, per ottenere adeguate misure, per quanto riguarda le condizioni delle mutue artigiane ed il continuo aumento degli oneri assistenziali gravanti sugli assistiti. Aumenti che in certi casi da un minimo del 46 per cento giungono al 125 per cento mentre il contributo statale fissato dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, resta invariato.

Per sapere se credano i ministri di dover accogliere le richieste elencate con detto ordine del giorno e cioè:

1) un energico e tempestivo intervento dei competenti ministeri per bloccare la pericolosa ascesa dei costi assistenziali ed in particolare delle rette;

2) che lo Stato adegui ed aggiorni il suo contributo, in atto di lire 1.500 *pro capite*, secondo l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, alle effettive esigenze dell'ente;

3) che venga concessa la somma richiesta alla Federmutue artigiani, sia pure sotto forma di prestito. (10228)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 10307, del deputato Abate, pubblicata a pag. 6852).*

**CASSANDRO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come si giustifica il ritardo nell'emanazione del decreto relativo all'adeguamento del compenso giornaliero dovuto ai docenti componenti le commissioni giudicatrici per gli esami interni, dato che il provvedimento stesso è di competenza del Ministero della pubblica istruzione. (9525)

**CASSANDRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora ritenuto indispensabile ed urgente, a distanza di oltre un anno dalla richiesta avanzata, procedere all'adeguamento del compenso fisso e delle propine d'esame - adeguamento, del resto, assai modesto - ai componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di maturità ed abilitazione. Ciò non solo per il fondamento legittimo della richiesta motivata dall'insufficienza dell'attuale misura delle indennità a coprire le spese sopportate dai professori in una sede diversa da quella di servizio, ma anche per scongiurare la già preannunciata massiccia astensione dei professori di ruolo A

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

dalle commissioni giudicatrici, con grave pregiudizio circa la possibilità dello svolgimento dei predetti esami di Stato e con giustificata ansia dei candidati e delle numerose famiglie.  
(10619)

**RISPOSTA.** — Il Ministero, concludendo la sua azione da tempo svolta per ottenere, compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato, l'aumento delle indennità e delle propine d'esame, ha predisposto un disegno di legge che, già approvato dal Consiglio dei ministri, si trova ora all'esame del Parlamento.

In particolare, nell'anzidetto disegno di legge si prevede l'aumento del compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, da lire 400 a lire 700; l'aumento del compenso giornaliero previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, da lire 1.600 a lire 3.000, per i componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alla indennità di missione. Per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1.500; l'aumento nelle propine per ogni candidato esaminato da lire 40 a lire 80.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
GUI.

**CASSANDRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per ristabilire l'atmosfera necessaria al buon funzionamento e alla retta amministrazione sia della direzione provinciale delle poste sia del circolo delle costruzioni di Bari, il cui direttore, funzionario di provata capacità e di ineccepibile moralità, è fatto segno ad attacchi di taluni facinorosi suoi dipendenti che cercano pretestuosamente di avvalersi della libertà sindacale.  
(13211)

**RISPOSTA.** — Per quanto concerne la direzione provinciale postale di Bari sono stati iniziati appositi accertamenti che ancora non si sono conclusi.

Per ciò che si riferisce al circolo delle costruzioni telefoniche della stessa sede, si informa che, nel mese di aprile del 1965, venne esperita un'inchiesta amministrativa provocata da varie segnalazioni riguardanti l'esistenza di uno stato di aperto contrasto fra il direttore del circolo e locali rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi confermarono quanto segnalato.

In dipendenza delle emergenze specifiche dell'inchiesta e delle responsabilità acclarate, alcuni dipendenti del predetto circolo vennero destinati in altri uffici della stessa sede.

Comunque questa amministrazione procederà ad ulteriori indagini per acquisire definitivi elementi di giudizio sulla reale situazione ambientale del suddetto circolo delle costruzioni telefoniche.

*Il Ministro delle poste e telecomunicazioni:* SPAGNOLLI.

**CASSANDRO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che già a suo tempo rivolse analoga interrogazione sollecitando un intervento in favore dell'ufficio postale di Barletta — se, alla luce dei nuovi dati statistici relativi all'intenso lavoro espletato dall'ufficio postale di quella operosa città, ritenga indispensabile disporre perché l'ufficio stesso sia dotato di una moderna macchina per l'accettazione delle raccomandate con sistema meccanizzato 22/0, in considerazione anche del fatto che altri uffici di minore importanza della zona si avvantaggiano di detti moderni sistemi.  
(15263)

**RISPOSTA.** — Premesso che in atto non vi è disponibilità di macchine affrancatrici per l'accettazione delle raccomandate del tipo segnalato dall'interrogante, si comunica che sono stati di recente condotti a termine esperimenti pratici, tendenti a stabilire le varianti da apportare alle macchine stesse, per renderle più funzionali.

Sono in corso accertamenti per determinare il complessivo fabbisogno delle ripetute macchine e si sta procedendo all'elaborazione delle nuove norme tecniche.

Non appena completati i suddetti adempimenti, si provvederà all'acquisto delle macchine occorrenti.

Si ritiene che nelle future assegnazioni potranno essere soddisfatte anche le esigenze dell'ufficio postale di Barletta centro.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**CERVONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno di adeguare ai valori economici correnti l'assegno di benemerenzia, massima ricompensa per gli insegnanti, che attualmente viene liquidato nella irrisoria cifra di lire 3 mila (tremila) annue, le quali male concretano gli scopi connessi a tale assegno e costituiscono una umiliazione per la dignità della categoria. (11573)

**RISPOSTA.** — L'ammontare dell'assegno vitalizio conferito ai maestri elementari e ai direttori didattici particolarmente benemeriti è stato determinato dall'articolo 8 del regio decreto 27 maggio 1946, n. 557, che ne ha elevato a lire 3 mila la misura originaria di lire 260 stabilita dall'articolo 390 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 297.

Trattandosi di assegno di benemerenzia, si deve, per altro, ritenere che il valore simbolico abbia carattere preminente rispetto a quello economico e che, in ogni caso, l'assegno non possa assumere il significato di corrispettivo per servizi resi.

Nondimeno, questo Ministero ha considerato benevolmente la possibilità di elevare con gli opportuni strumenti normativi sia il numero sia la misura dei predetti assegni.

La questione è stata rimessa all'esame del Ministero del tesoro per il necessario concerto.

*Il Ministro:* GUI.

**COLASANTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, in difformità di quanto precisato nella risposta alla interrogazione n. 9576, (allegato al resoconto della seduta del 4 maggio 1965), si sta procedendo all'inquadramento a preside degli istituti professionali di alcuni professori di scuola tecnica e di presidi di scuola di avviamento che si trovano a reggere temporaneamente, quali incaricati, alcune presidenze degli istituti medesimi.

Detto inquadramento viene effettuato in base all'articolo 19 dei decreti istitutivi, mentre tali decreti con norma transitoria prevedono la sistemazione soltanto del personale di ruolo delle scuole tecniche trasformate, con la stessa qualifica di preside o professore ricoperta nella cessata scuola.

Alla succitata interrogazione si rispose che, a norma dell'articolo 18 dei medesimi decreti istitutivi, i posti di preside venivano conferiti per pubblico concorso ai professori di istituto professionale e di istituto tecnico. Perciò non si comprende perché ai concorsi in atto non

sono ammessi né i docenti di scuola tecnica, né i presidi di scuola di avviamento, mentre, attualmente, vengono inquadrati a preside di istituto professionale alcune di dette categorie, senza concorso e senza i requisiti di servizio previsti per la partecipazione ai concorsi. (11996)

**RISPOSTA.** — In ordine alle possibilità per i docenti di scuola tecnica e per i presidi delle soppresse scuole di avviamento di aspirare al posto di preside negli istituti professionali, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'articolo 18 dei decreti istitutivi degli istituti professionali, che trova fondamento nella corrispondente legislazione degli istituti tecnici, disciplina i normali concorsi a posti di preside negli istituti professionali.

A tali concorsi, come è stato fatto presente nella risposta all'interrogazione n. 9576, possono essere ammessi soltanto gli insegnanti di ruolo degli istituti professionali e degli istituti tecnici dei corrispondenti settori.

Per altro, nella stessa risposta è stato fatto presente l'interessamento del Ministero al fine di porre i docenti delle scuole tecniche trasformate o da trasformare in istituti professionali nella condizione, mediante il loro inquadramento nell'organico di questi istituti, di partecipare ai predetti concorsi.

L'articolo 19 prevede, invece, al fine di soddisfare l'esigenza di una prima copertura dei posti di organico degli istituti professionali di nuova istituzione, l'inquadramento, attraverso un esame-colloquio, del personale direttivo, insegnante o tecnico di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria che alla data di pubblicazione dei decreti istitutivi si trovi in servizio negli istituti professionali.

Per tale inquadramento, che non riguarda, pertanto, soltanto i docenti di scuole tecniche trasformate, non è richiesta la corrispondenza tra i posti cui esso si riferisce e le qualifiche specifiche rivestite dal personale, ma si ha riguardo alle mansioni effettivamente svolte.

Pertanto, per quanto, in particolare, riguarda le categorie citate si fa presente che all'inquadramento, a norma del citato articolo 19, per il posto di preside di istituto professionale, possono aspirare anche i docenti di scuola tecnica e i presidi delle soppresse scuole di avviamento se essi si trovino a prestare servizio negli istituti professionali, con le funzioni di preside, all'atto della pubblicazione del decreto istitutivo.

*Il Ministro:* GUI.

**COTTONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di voler disporre che l'insegnamento nei corsi popolari istituiti da enti privati sia affidato seguendo scrupolosamente l'ordine della graduatoria dei docenti compilata dai provveditori agli studi.

Ciò per evitare che molti enti privati interpretando, in modo non conforme a quanto dettato dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, la facoltà di proporre insegnanti d'intesa col provveditore come una propria discrezionalità nella scelta, affidino l'insegnamento nei corsi popolari e nei doposcuola ad insegnanti non compresi nella graduatoria stessa. (11792)

**RISPOSTA.** — Le modalità della nomina degli insegnanti dei corsi di scuola popolare organizzata da enti o da associazioni sono espressamente previste da norme di legge, le quali stabiliscono, com'è noto, che i predetti insegnanti sono nominati su proposta e d'intesa con gli enti e le associazioni e debbono essere scelti tra quelli compresi nelle graduatorie provinciali degli incarichi e delle supplenze (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato e modificato con legge 16 aprile 1953, n. 326).

A tali norme, pertanto, non possono non attenersi le ordinanze ministeriali che annualmente disciplinano il funzionamento dei corsi di scuola popolare.

Si osserva, d'altro canto, in relazione alla ipotesi avanzata, che da una eventuale, errata interpretazione, da parte degli enti o delle associazioni, dei limiti del loro intervento nelle nomine dei predetti insegnamenti, non possono direttamente derivare conseguenze reali contrastanti con le prescrizioni di legge: tali nomine sono, sì, subordinate alla scelta e alla designazione degli enti o delle associazioni; i relativi provvedimenti sono, però, emessi dai provveditorati, cui compete di accertare preliminarmente se — come stabiliscono le citate disposizioni — gli insegnanti designati risultino compresi nelle graduatorie provinciali.

*Il Ministro:* GUI.

**CRUCIANI E GIUGNI LATTARI JOLE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli enti concessionari dei corsi di scuola popolare di grado elementare scelgono gli insegnanti con criteri del tutto soggettivi, in base

a valutazioni personali e a seguito di pressioni politiche.

Questa scelta prescinde assolutamente dalla graduatoria provinciale tenuta dal provveditore agli studi.

Con siffatti sistemi gli incarichi vengono spesso affidati ad insegnanti privi di esperienza professionale con scarsa garanzia circa il loro rendimento ai fini per i quali i corsi sono stati istituiti.

Gli allievi di questi corsi sono per la maggior parte adulti e pertanto è necessario l'impiego di insegnanti esperti e collaudati.

Accade invece che insegnanti, appena diplomati, vengono assunti dagli enti concessionari e acquistano punti per la graduatoria, mentre quelli che hanno già conseguito un punteggio più alto a seguito di incarichi affidati dai provveditorati, in base a criteri selettivi, restano inoperosi.

Cosicché i provveditorati si limitano a convalidare passivamente le scelte fatte dagli enti senza poter far valere il diritto di coloro che hanno maggiore esperienza professionale e anzianità di servizio e di iscrizione nella graduatoria per la assegnazione degli incarichi e delle supplenze nonché quella per le scuole popolari organizzate dallo Stato.

Il sistema seguito dagli enti concessionari dei corsi di cultura popolare favorisce i mediocri, umilia i migliori e fa accrescere la pletera degli insegnanti incapaci di affrontare i concorsi.

Si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare questa incresciosa situazione che provoca ingiustizie e che agevola i favoritismi creando vivo malcontento nella categoria di tutti gli insegnanti elementari. (11451)

**CRUCIANI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli enti concessionari dei corsi di scuola popolare di grado elementare scelgono gli insegnanti con criteri del tutto soggettivi, in base a valutazioni personali e a seguito di pressioni politiche.

Questa scelta prescinde assolutamente dalla graduatoria provinciale tenuta dal provveditore agli studi.

Con siffatti sistemi gli incarichi vengono spesso affidati ad insegnanti privi di esperienza professionale con scarsa garanzia circa il loro rendimento ai fini per i quali i corsi sono stati istituiti.

Gli allievi di questi corsi sono per la maggior parte adulti e pertanto è necessario l'impiego di insegnanti esperti e collaudati.

Accade invece che insegnanti, appena diplomati, vengano assunti dagli enti concessionari e acquistino punti per la graduatoria, mentre quelli che hanno già conseguito un punteggio più alto a seguito di incarichi affidati dai provveditorati, in base a criteri selettivi, restino inoperosi.

Cosicché i provveditorati si limitano a convalidare passivamente le scelte fatte dagli enti senza poter far valere il diritto di coloro che hanno maggiore esperienza professionale e anzianità di servizio e di iscrizione nella graduatoria, mentre sono tenuti a seguire rigorosamente la graduatoria per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nonché quella per le scuole popolari organizzate dallo Stato.

Il sistema seguito dagli enti concessionari dei corsi di cultura popolare favorisce i mediocri, umilia i migliori e fa accrescere la pletera degli insegnanti incapaci di affrontare i concorsi.

Si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare questa incresciosa situazione che è fonte di ingiustizie e che agevola i favoritismi creando vivo malcontento nella categoria di tutti gli insegnanti elementari. (13817)

**RISPOSTA.** — Le modalità alle quali si attingono i provveditorati agli studi per la nomina degli insegnanti dei corsi popolari organizzati da enti o da associazioni sono espressamente previste da norme di legge (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato e modificato con legge 16 aprile 1953, n. 326), che vengono annualmente riportate nelle ordinanze ministeriali che disciplinano il funzionamento dei corsi di scuola popolare.

Tali modalità — secondo cui gli insegnanti sono nominati su proposta e d'intesa con gli enti o le associazioni e debbono essere scelti tra quelli compresi nelle graduatorie provinciali degli incarichi e delle supplenze — riflettono le particolari caratteristiche dei predetti corsi.

Le iniziative per l'organizzazione di corsi popolari, assunte dagli enti e dalle associazioni ad integrazione degli interventi diretti dello Stato, vengono realizzate in situazioni particolari, sia per quanto attiene alle sedi sia per i gruppi sociali cui sono dirette, inserendosi utilmente nella complessa azione di reperimento e di recupero degli analfabeti, sempre più deli-

cata a mano a mano che il fenomeno dell'analfabetismo va decrescendo.

Il potere di designazione degli insegnanti è, pertanto, conferito agli enti e alle associazioni, in relazione alle loro responsabilità organizzative, al fine di consentire che siano nominati, a prescindere dal posto di graduatoria, insegnanti che diano garanzia di capacità e rendimento, oltre che per la loro preparazione didattica, anche per la loro particolare conoscenza dell'ambiente in cui sono chiamati ad operare.

D'altra parte, la prevista intesa tra gli enti o le associazioni e il provveditore agli studi, e la condizione, per la nomina, dell'inclusione nella graduatoria provinciale, costituiscono, con il limite che pongono alla scelta e alla designazione degli insegnanti, idonei strumenti per assicurare che la proposta di detti enti e associazioni sia aderente alle finalità per le quali è stata prevista dal legislatore e che la nomina cada, in ogni caso, su insegnanti che posseggano tutti i requisiti essenziali per l'insegnamento nei corsi popolari.

È, inoltre, da tener presente che un'assidua azione di vigilanza viene svolta dagli organi centrali e periferici del Ministero, la quale è intesa ad assicurare l'efficacia didattica degli stessi corsi e consente di attuare gli opportuni interventi nel caso in cui si verificano inconvenienti nell'applicazione delle modalità di nomina dei predetti insegnanti.

*Il Ministro: GUI.*

**CRUCIANI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali motivi ritardano la liquidazione della pensione per invalidità contratta in servizio dell'ex appuntato Marri Giuseppe della classe 1911 residente a Terni, via delle Ginestre, n. 21. (14964)

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione relativa all'appuntato dei carabinieri in congedo Giuseppe Marri è stata rimessa, per competenza, in data 24 febbraio 1966 al Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra.

Ciò, in quanto dall'esame degli atti è emerso che l'infermità denunciata venne contratta dall'interessato durante il servizio reso in guerra (fronte greco-albanese).

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**DEGAN.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono, analogamente ad altri enti consimili, a se-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

guito del notevole aumento delle spese, le casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciale e quali provvidenze intenda attuare per assicurare che esse possano continuare, con prospettive tranquille, a condurre la loro benemerita attività in favore degli assistiti. (14334)

**RISPOSTA.** — A causa della pesante situazione economica del Paese e delle difficoltà in cui si dibatte il bilancio dello Stato impegnato, in via prioritaria, ad agevolare la ripresa produttiva e gli investimenti, il Governo non può, al momento, intervenire per un ulteriore finanziamento dell'assistenza di malattia erogata dalle casse mutue per gli esercenti attività commerciali.

*Il Ministro: Bosco.*

**DE GRAZIA.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia permesso alla R.A.I., sulla quale la Corte costituzionale ha dato un giudizio molto chiaro sul tipo di gestione da condurre, attuare una politica ricattatoria nei confronti di enti o persone da essa giudicati « indesiderabili », o se nel caso specifico del festival di San Remo, a quali principi si sia ispirata per imporre ad altra organizzazione la esclusione di un cantante. (14915)

**RISPOSTA.** — Premesso che la R.A.I.-TV non attua una politica ricattatoria, si fa presente che nel caso specifico del cantante, cui si riferisce l'interrogazione sopra riportata, questi aveva tenuto in precedenza per sua stessa ammissione (giusta quanto riferito dalla società concessionaria) un comportamento in netto contrasto con i termini degli impegni regolarmente e formalmente assunti per altre produzioni televisive.

Per tale precedente la società R.A.I. aveva manifestato in un primo momento il proprio disagio per la partecipazione del cantante di cui sopra al festival di San Remo.

Tuttavia — come è noto — alla fine al festival anzidetto hanno preso parte tutti i cantanti prescelti dagli organizzatori della manifestazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.*

**DE LEONARDIS.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza delle continue violazioni da parte jugoslava degli accordi stipulati per la pesca nell'Adriatico.

La recente arbitraria cattura di motopescherecci di Manfredonia e di Molfetta da parte delle autorità jugoslave richiede un adeguato servizio di difesa nei nostri natanti per scoraggiare gli inammissibili ed intollerabili soprusi.

Si chiede, inoltre, di sapere quali passi si intendano effettuare verso il governo jugoslavo per la salvaguardia degli interessi dei pescatori italiani e per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai pescherecci di Manfredonia e di Molfetta a causa delle incursioni delle motovedette jugoslave. (14883)

**RISPOSTA.** — Gli incidenti determinati dal fermo e dalla successiva cattura in Adriatico di nostri pescherecci, particolarmente della zona di Molfetta e Manfredonia, da parte della polizia marittima jugoslava, oltre ad essere stati oggetto di interventi per le vie diplomatiche presso il governo di Belgrado per quei casi per i quali sussiste il dubbio che il fermo sia stato eseguito al di fuori delle acque territoriali jugoslave, sono stati considerati in apposite riunioni interministeriali al fine di approfondire le cause e studiare i mezzi più idonei a prevenirne la ripetizione. Sono anche stati convocati a partecipare ad una apposita riunione i rappresentanti delle marinerie di Molfetta e Manfredonia per ottenere il parere e stabilire il collegamento diretto, del resto doveroso, con le categorie interessate.

Nel corso di tale esame è emerso, sulla base delle deposizioni rese dai capibarca ed equipaggi dei nostri motopescherecci, nonché dei rilevamenti effettuati, che in molti casi, a causa forse anche delle cattive condizioni meteorologiche e della insufficiente strumentazione di bordo, sconfinamenti di nostri pescherecci in acque jugoslave, in zone non consentite dall'accordo sulla pesca in vigore fra i due paesi, o in violazione delle disposizioni previste dall'accordo medesimo, si sono effettivamente verificati. Per altro non mancano anche episodi in cui dubbi al riguardo sussistono: è anche in ordine ad essi che — come già menzionato — si è svolta una opportuna azione diplomatica a Belgrado.

Ai fini preparativi, comunque, è stata disposta dal Ministero della difesa una più intensificata sorveglianza con mezzi della nostra marina militare, la quale ha destinato un maggior numero di unità al servizio di vigilanza nell'alto e basso Adriatico. In sostanza, in avvenire tale servizio impegnerà almeno 7 unità con il relativo supporto logistico.

Quanto ai nostri interventi sul piano diplomatico, essi hanno già dato luogo a qualche risultato positivo. La nostra ambasciata in Belgrado ha infatti ottenuto affidamenti circa il riesame di alcuni casi in cui appaiono sussistere dubbi circa la legittimità del fermo di nostri battelli ed al riguardo si è in attesa di chiarimenti da parte jugoslava. Inoltre è stata prospettata agli organi jugoslavi l'esigenza di facilitare i comandanti dei nostri pescherecci nell'esercizio del loro diritto di ricorso quando appaiano contestabili le infrazioni rilevate dalla polizia marittima. Ed anche su tale punto abbiamo potuto riscontrare una migliore comprensione da parte jugoslava. Infine, sempre per agevolare la tutela dei nostri marinai in casi di fermo, i nostri consolati in Jugoslavia si vanno adoperando per migliorare le possibilità di assistenza legale mediante un gruppo di avvocati di fiducia nei vari porti dalmati dove si svolgono i processi a seguito della cattura dei battelli.

Nello stesso tempo è stato raccomandato ai nostri pescatori di osservare scrupolosamente le norme dell'accordo in vigore con la Jugoslavia per lo sfruttamento ittico delle sue acque territoriali.

Tale accordo, che è stato recentemente rinegoziato, prevede sensibili vantaggi a favore delle nostre marinerie rispetto al passato: basti qui ricordare che le zone in cui è consentita la pesca sono sostanzialmente ampliate e che maggiori facilitazioni sono accordate ai nostri pescatori ai fini del transito inoffensivo e della concessione dei permessi anche per battelli della stazza di 80 tonnellate (mentre in precedenza la stazza massima era di 55 tonnellate).

La nuova intesa con la Jugoslavia vede accolte per la gran parte le istanze che erano state avanzate dalle nostre marinerie e costituisce pertanto un progresso ai fini della soluzione dei problemi che in passato hanno turbato lo sfruttamento ittico dell'Adriatico ed in particolare le tradizionali attività delle nostre marinerie.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* LUPIS.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio degli esportatori ortofrutticoli della provincia di Foggia per la mancanza *in loco* di un ufficio periferico dell'Istituto per il commercio estero (I.C.E.), e se ritenga opportuno, in considerazione del

notevole sviluppo delle colture ortofrutticole registrato negli ultimi anni, sopperire alla carenza accennata destinando un funzionario del predetto istituto permanentemente nel capoluogo. (15385)

RISPOSTA. — La questione della apertura di un ufficio permanente dell'Istituto nazionale del commercio estero a Foggia è stata posta allo studio al fine di acquisire gli elementi necessari per una opportuna decisione al riguardo.

Si fa riserva pertanto di comunicare, appena possibile, definitive notizie.

*Il Ministro:* TOLLOY.

DE MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto, nello scegliere i rappresentanti di datori di lavoro al personale domestico, a discriminare l'associazione nazionale dei datori di lavoro ai domestici, in occasione della costituzione della commissione centrale prevista dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339: mentre sono stati scelti elementi designati da associazioni rappresentative delle famiglie (Fronte della famiglia; Federazione delle associazioni famiglie numerose), organismi benemeriti questi, perché sorti con scopi culturali, ricreativi e assistenziali, ma non sindacali come, viceversa, si è da anni costituita l'associazione nazionale dei datori di lavoro al personale domestico (A.D.L.A.D.), a mente dell'articolo 39 della Costituzione, a tutela degli interessi della categoria; quando è evidente la volontà del legislatore nel non discriminare le organizzazioni sindacali dei lavoratori domestici, tanto che si è identificata, in modo esplicito, la fisionomia puramente sindacale e non ricreativa o culturale, così si è voluto distinguere in diverso modo l'attività della rappresentanza padronale.

Ciò disattendendo un equo criterio di giustizia e di parità fra le categorie interessate al problema domestico, soprattutto quando si consideri che anche l'A.D.L.A.D. è compresa nell'arco delle « associazioni rappresentative delle famiglie », formula questa usata dal legislatore all'articolo 11 della citata legge del 1958, n. 339.

Ciò premesso, si chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno impartire precise disposizioni, affinché la lacuna in parola possa essere prontamente colmata, inserendo fra i rappresentanti dei datori di lavoro al personale domestico anche elementi designati dall'A.D.L.A.D. (15059)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, stabilisce all'articolo 11 la istituzione, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

Detta commissione è integrata, tra le altre, da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte — in rappresentanza dei datori di lavoro — dallo scrivente, su designazione rappresentative delle famiglie.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 11, sono state chiamate a far parte della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, ricostituita con decreto ministeriale 4 giugno 1964, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 ottobre 1964, n. 252, sei persone all'uopo designate dal Fronte della famiglia e dalla federazione delle associazioni tra le famiglie numerose le quali si propongono di promuovere la difesa della famiglia e tutte le forme di assistenza morale e materiale a favore delle famiglie italiane.

Natura diversa dalle associazioni rappresentative delle famiglie, di cui è fatta espressa menzione nell'articolo 11 citato, hanno, invece, le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico, tra i quali l'A.D.L.A.D., costituite allo scopo di tutelare particolarmente gli interessi dei datori di lavoro nei confronti del personale domestico dipendente.

Pertanto non solo l'A.D.L.A.D., ma anche le altre associazioni nazionali dei datori di lavoro domestico attualmente esistenti, per i motivi sopra cennati, non hanno propri rappresentanti nella commissione centrale per il lavoro domestico. È opportuno sottolineare, infine, che l'articolo 12 della stessa legge 2 aprile 1958, n. 339, citata chiama a far parte delle analoghe commissioni provinciali per la disciplina del lavoro domestico, tra le altre, quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali comuni.

*Il Ministro: BOSCO.*

DE PASQUALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali criteri la direzione generale delle poste abbia istituito una agenzia postale nella frazione di Cumia inferiore (Messina) non tenendo conto delle maggiori esigenze della frazione di Cumia superiore con oltre una popolazione di 900 unità (di cui 139 pen-

sionati che mensilmente devono servirsi dell'ufficio postale).

È noto invece che la sede della nuova agenzia interessa una popolazione di 557 abitanti (con 35 pensionati).

L'interrogante chiede quindi al ministro se ravvisi il caso di trasferire alla frazione di Cumia superiore l'agenzia postale in considerazione del fatto che il suo spostamento arrecherebbe vantaggio al maggior nucleo residenziale di Cumia superiore e non pregiudicherebbe gli abitanti della frazione di Cumia inferiore. (13916)

RISPOSTA. — Nel decidere circa l'ubicazione dell'agenzia postale di Cumia, attivata in data 3 maggio 1965, sono state valutate le esigenze dell'utenza gravitante su Cumia superiore e Cumia inferiore, tenendo presente anche la consistenza demografica delle località anzidette.

È stata prescelta Cumia inferiore che, secondo i dati dell'ultimo censimento, ha una popolazione di 843 abitanti rispetto ai 747 di Cumia superiore.

Si fa presente tuttavia che quest'amministrazione sarebbe disposta ad esaminare la possibilità del trasferimento dell'agenzia in argomento a Cumia superiore, qualora le autorità comunali dovessero farne richiesta.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

DI GIANNANTONIO E D'AMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se ritengano necessario, per evidenti motivi umani e sociali, ormai largamente considerati, anche in settori di più delicato interesse distributivo, di promuovere opportuni provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo per stabilire l'obbligo del riposo festivo, ai sensi dello stesso articolo 33 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 71 del relativo regolamento di esecuzione del 14 ottobre 1958, n. 1074, delle rivendite generi di monopolio, ordinarie e speciali, patentini compresi, attesa la possibilità del pubblico di potersi tempestivamente approvvigionare di tali prodotti, senza particolari difficoltà, rinviando a democratica decisione della categoria speciali norme in merito al riposo settimanale per quei comuni di campagna con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, in ordine alle particolari consuetudini dei mercati e del consumo.

Per chiedere se ritengano giunto il momento, per ragioni di vario ordine, di dare carattere vincolante alla disposizione ammi-



nistrativa con la quale è stata da tempo concessa la facoltà alle rivendite di distribuire sciolte soltanto le sigarette di tipo popolare, al prezzo inferiore a lire 10 il pezzo, nell'intento di prevedere possibilmente la inibizione della vendita delle sigarette sfuse (anche per motivi igienici), per tutte le qualità indistintamente, lasciando, se del caso, alla categoria dei rivenditori di poter proporre carattere vincolante a tale norma attraverso decisioni a maggioranza, con l'assistenza, eventualmente, dei rappresentanti degli ispettorati compartimentali dei monopoli.

Per chiedere se ritengano di dover promuovere con sollecitudine, data l'urgenza della materia, opportuni provvedimenti per la sistemazione delle rivendite tuttora in gerenza provvisoria, in modo da assicurare la definitiva stabilità dei servizi della distribuzione dei generi di monopolio, prevedendo che in caso di premorienza del garante provvisorio, nella fase del perfezionamento dell'assegnazione definitiva, possa subentrargli nella concessione, quale nuovo titolare, il coadiutore, qualunque sia il periodo di attività prestata.

Per sollecitare, infine, i necessari interventi allo scopo di ridurre congruamente le percentuali sui redditi a titolo di canone, elevando ad almeno un milione l'attuale limite di reddito per l'esenzione del canone stesso, allo scopo di venire incontro alle rivendite di minori risorse, abolendo i sopracannoni, che sono incompatibili con il carattere della concessione aggiornando alle maggiori spese del servizio l'attuale irrisoria indennità sul trasporto del sale, stabilendo un compenso per il trasporto del tabacco, ovvero disponendo la consegna gratuita a domicilio dei generi come avviene nel monopolio francese. (15077)

**RISPOSTA.** — Per quanto attiene al riposo festivo obbligatorio per le rivendite, l'amministrazione dei monopoli di Stato ha già fatto presente alla Federazione italiana tabaccai l'intendimento di prendere in attento esame le concrete proposte che la federazione stessa riterrà eventualmente di avanzare, allo scopo di pervenire alla più opportuna regolamentazione della materia.

La stessa amministrazione inizierà quanto prima le pratiche di competenza per sperimentare, gradualmente e secondo i risultati che man mano si atterranno in alcune ragioni (Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria) la vendita a condizionamento intero di tutti i tipi di sigarette, in essi comprese le marche

*Nazionali ed Alfa* delle quali è oggi consentita la vendita anche a singoli pezzi.

La sistemazione delle rivendite in gerenza provvisorio per mancanza di titoli potrà essere attuata soltanto mediante provvedimento legislativo. L'amministrazione dei monopoli di Stato si è già dichiarata non aliena dal tenere nel dovuto conto la questione, per la formulazione delle conseguenti opportune proposte nel quadro dei necessari aggiornamenti delle norme relative alla distribuzione e vendita dei generi di monopolio. In tale sede, per altro, potrà essere preso in esame il caso « di perfezionamento dell'assegnazione definitiva, affinché possa subentrargli nella concessione, quale nuovo titolare, il coadiutore, qualunque sia il periodo di attività prestata ».

Per quanto attiene alla proposta elevazione del limite del reddito esente da canone per la rivendita, si fa presente che l'articolo 41 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nel fissare le misure del canone stesso, stabili, all'ultimo comma, che la scala graduale dei canoni poteva essere modificata, con decreto del Presidente della Repubblica, nel limite del 20 per cento in più o in meno.

Con l'emanazione del decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è stata disposta, a partire dal 1° luglio 1962, una riduzione delle aliquote dei canoni entro il limite succitato e, pertanto, si sono esaurite le possibilità di modifica consentite dalle vigenti disposizioni legislative nella specifica materia.

È comunque allo studio dell'amministrazione dei monopoli di stato una richiesta della Federazione italiana tabaccai intesa ad elevare il minimo di reddito esente da canone, come cortesemente riproposto: l'amministrazione anzidetta si è riservata di formulare le sue proposte al riguardo, non appena concluso l'esame della materia da parte di apposito gruppo di lavoro.

È stata attentamente studiata dagli organi competenti l'organizzazione di distribuzione del monopolio francese, ma si è ritenuto di non poter attuare un sistema analogo di consegna dei generi a domicilio dei rivenditori, in quanto mentre il monopolio francese consegna solo i tabacchi ed i fiammiferi, il che può essere attuato con mezzi rapidi e leggeri, quello italiano dovrebbe provvedere alla consegna anche del sale, il che richiederebbe l'utilizzazione di ingenti mezzi di notevole portata con enorme aumento del costo

di distribuzione. D'altra parte ai rivenditori viene già corrisposta l'indennità per il trasporto del sale, indennità ragguagliata alla distanza dal proprio organo di vendita di ciascuna rivendita ed al tipo di strada da percorrere.

Con tale indennità viene quindi praticato un rimborso al rivenditore della spesa sostenuta per il trasporto del genere di maggior peso, per cui minima è la incidenza della spesa per il trasporto dei tabacchi se si considera la modestia del peso di questi ultimi rispetto al peso del sale contemporaneamente trasportato. Ciò spiega l'orientamento della amministrazione contrario a prevedere una indennità particolare per il trasporto dei tabacchi.

Per quanto attiene, invece, all'eventuale adeguamento dell'indennità trasporto sali, di cui è anche cenno nell'interrogazione in oggetto, l'amministrazione dei monopoli di Stato sta acquisendo i necessari dati ed elementi di giudizio al riguardo, per un concreto esame della questione nel generale contesto delle rivendicazioni avanzate dalla categoria interessata, la principale delle quali, per altro, riguardante l'aumento dell'aggio sulla vendita dei tabacchi è stata recentemente accolta, come già detto, con l'entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 885.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

D'IPPOLITO E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi il provveditore agli studi di Taranto non ha confermato i dirigenti dei centri di lettura presso il provveditorato, ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale del 10 giugno 1965, protocollo 9700-20-SP, contrariamente a quanto hanno fatto altri provveditorati, tra i quali quelli di Roma, Napoli, Milano, Bari, Matera, ecc.

Tanto più che lo stesso provveditore ha conferito, pur essendoci *in loco* insegnanti elementari di ruolo, alla figlia di un dipendente insegnante comandato presso il provveditorato agli studi, un incarico di dirigente di centro di lettura nel comune di Roccaforzata, invocando sempre l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale, summenzionata, comma quinto. (14441)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Taranto non ha potuto confermare nella nomina di dirigenti dei centri di lettura gli insegnanti comandati, in quanto l'articolo 21,

terzo comma, dell'ordinanza ministeriale del 10 giugno 1965, protocollo 9700-20-SP, consente di conferire tali incarichi esclusivamente a maestri che, oltre all'insegnamento, non abbiano altri incarichi o non si trovino nella posizione di comandati presso uffici scolastici. Ciò al fine di consentire che i dirigenti dei centri di lettura abbiano modo di dedicare il maggior tempo possibile al buon funzionamento delle istituzioni ad essi affidate.

Per quanto segnalato dall'interrogante nei confronti dei provveditorati agli studi di Roma, Milano, Napoli, Bari e Matera, il Ministero ha promosso delle indagini al fine di accertare se anche presso i predetti provveditorati la norma di che trattasi sia stata correttamente applicata.

Per quanto riguarda poi l'incarico di dirigente del centro di lettura del comune di Roccaforzata all'insegnante non di ruolo, si fa presente che detto incarico è stato conferito dal provveditore agli studi di Taranto su proposta del competente direttore didattico, il quale ha dichiarato che non vi erano, nel comune predetto, insegnanti di ruolo disposti ad assumere tale incarico, anche in considerazione del fatto che non era possibile confermare il dirigente dell'anno precedente in quanto segretario-direttore del locale patronato scolastico.

Il Ministero, ricevuta la richiesta nei modi previsti dalla citata ordinanza, vagliati i motivi, ha concesso l'autorizzazione alla nomina, nel centro di lettura del comune di Roccaforzata, dell'insegnante non di ruolo.

*Il Ministro:* GUI.

DURAND DE LA PENNE E LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno, per andare incontro alle giuste aspirazioni degli interessati, adottare una iniziativa per la modifica dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, concernente il computo dei servizi per la concessione della « Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare », allo scopo di riconoscere utili, ai fini del raggiungimento dei 50 anni di servizio: per il 50 per cento l'imbarco su navi in armamento o in riserva; per il 50 per cento il comando di reparto; per l'intera sua durata il periodo trascorso in ausiliaria.

Per quanto riguarda l'ausiliaria gli interroganti si richiamano alle norme che riconoscono la validità del relativo periodo sia ai fini di pensione (articolo 69 della legge

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

10 aprile 1954, n. 113), sia a quelli degli aumenti biennali di stipendio (articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417). (15503)

**RISPOSTA.** — Con la legge 8 novembre 1956, n. 1327, sono già stati disposti benefici per il computo degli anni utili ai fini della anzianità richiesta per la medaglia Mauriziana. Ulteriori facilitazioni non sembrano giustificate anche perché finirebbero con lo snaturare la decorazione destinata com'è noto, a premiare « lunghi anni di servizio ».

Quanto in particolare alla possibilità di comprendere in detto computo l'intero periodo trascorso in ausiliaria, si prega di voler considerare che l'ausiliaria, secondo un principio confermato anche dal Consiglio di Stato, è una posizione di congedo e non di servizio anche se per determinati effetti influente a fini economici.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**FERRARIS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare alle officine elettromeccaniche piemontesi di Vercelli — ammesse il 17 novembre alla amministrazione controllata — i cui 110 dipendenti non percepiscono, a far tempo dal maggio 1965, la integrazione salariale in conseguenza del mancato pagamento, da parte della azienda, dei contributi previdenziali.

Per conoscere se ritenga di adottare in questa circostanza le stesse misure a suo tempo predisposte a favore dei dipendenti del cotonificio Val di Susa. (14580)

**RISPOSTA.** — L'I.N.P.S. ha comunicato di avere autorizzato le officine elettromeccaniche piemontesi di Vercelli a corrispondere, a norma dell'articolo 12 della legge 9 novembre 1945, n. 788, le integrazioni salariali alle proprie maestranze per il periodo in cui le stesse sono state soggette a sospensioni o a contrazioni di lavoro.

Essendo stata la ditta ammessa, con sentenza del tribunale di Vercelli del 7 novembre 1965, a procedura di amministrazione controllata, il commissario giudiziale ha fatto conoscere che corrisponderà al più presto agli operai le integrazioni salariali loro dovute per il periodo dal maggio al novembre 1965 e di avere già provveduto ad erogare le prestazioni autorizzate dall'I.N.P.S. per periodi successivi all'inizio dell'amministrazione controllata.

*Il Ministro:* BOSCO.

**FODERARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni abbiano indotto i competenti organi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione a istituire fuori del territorio del comune interessato la sezione di scuola media che era stata istituita su richiesta e per le esigenze della popolazione scolastica di Roghudi (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente come simile situazione abbia giustamente allarmato la popolazione di quel centro (uno dei più trascurati della Calabria), che chiede ora un provvedimento riparatore. (13954)

**RISPOSTA.** — L'istanza del comune di Roghudi, intesa ad ottenere la istituzione di una sezione staccata di scuola media, è stata esaminata con particolare riguardo, ma non è stato possibile adottare una favorevole determinazione a causa dell'esiguo numero degli abitanti (1.160) e dei ragazzi che avrebbero potuto iscriversi alla prima classe.

Il Ministero, per altro, al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei ragazzi del luogo impossibilitati a recarsi, per mancanza di strada idonea, alla scuola più vicina, ritenne, invece, opportuno interessare il provveditore agli studi di Reggio Calabria perché fosse esaminata la possibilità di istituire nel comune di Roghudi una prima classe con insegnamento televisivo.

Purtroppo, neanche detta soluzione si è rivelata possibile, in quanto il comune trovandosi in « zona d'ombra » e non riceve le immagini televisive.

In relazione a ciò, il provveditore agli studi ha interessato la sede della R.A.I.-TV. di Cosenza perché venga installato un ripetitore, che consenta, almeno per il prossimo anno, di istituire una classe con insegnamento televisivo.

Il Ministero, dal canto suo, potrà anche esaminare, per l'anno scolastico 1966-67, la possibilità di attuare il trasporto gratuito degli alunni, sempreché lo consentiranno le condizioni di viabilità.

*Il Ministro:* GUI.

**GALLI E DE PONTI.** — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intendano invitare la compagnia aerea di bandiera ad istituire un volo giornaliero per Roma in partenza dall'aeroporto di Milano-Malpensa nella mattinata ed il corrispondente rientro in serata.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

Una tale istituzione gioverebbe grandemente ad una vasta regione comprendente le province di Novara, Varese, Como ed altre zone dense di attività industriali e commerciali. (14793)

**RISPOSTA.** — Il limitato numero di passeggeri affluenti dalle province di Como, Varese, Novara e zone limitrofe non ha giustificato finora l'istituzione di un servizio Malpensa-Roma.

Infatti, da uno studio recentemente effettuato dalla società Alitalia sulla provenienza della clientela nazionale, si è potuto constatare che, per quanto riguarda la composizione del traffico passeggeri originante a Milano, su 100 passeggeri il 72 per cento è locale, il 2 per cento è originante a Varese, il 2 per cento a Como, lo 0,9 per cento a Novara, mentre il rimanente proviene: il 14,2 per cento da altre città lombarde e l'8,6 per cento da scali esteri. Ora se si tiene conto della elevata frequenza giornaliera dei voli fra Fiumicino e Linate e le ottime comunicazioni terrestri che esistono fra quest'ultimo aeroporto e la zona a nord di Milano, l'istituzione del servizio richiesto non potrebbe che avere risultati negativi.

Va tenuto presente a tal riguardo che all'aeroporto di Milano-Malpensa fanno scalo gli aeromobili DC-8, adibiti a voli intercontinentali, mentre l'aeroporto di Linate è attrezzato come base operativa per i voli nazionali.

Purtuttavia, ha dato la sua adesione alla richiesta, ammettendo alle vendite sulla tratta Malpensa-Fiumicino i voli DC-8 in transito, sui quali ha garantito un'adeguata disponibilità di posti per il traffico Malpensa-Roma.

Si ritiene pertanto che le esigenze prospettate potranno trovare una soluzione soddisfacente, mentre si assicura che sarà seguita l'evoluzione del traffico in argomento per un eventuale sviluppo dei servizi nel senso richiesto.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.*

**GATTO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che inducono l'azienda ferroviaria a menomare sistematicamente la qualificazione, le attribuzioni e le competenze tecniche nonché i programmi di produzione dell'officina veicoli delle ferrovie dello Stato di Messina.

Tale condotta dell'azienda ferroviaria ha avuto una prima concreta manifestazione nel

1963, qualificando l'officina di Messina nella seconda categoria, in contrasto con le possibilità produttive e con la qualificazione dei tecnici e delle maestranze, ed è sfociata recentemente nell'assegnazione ad altre officine del centro-nord di gran parte della produzione e riparazione molle e delle riparazioni delle automotrici termiche AL 772.

L'interrogante, nel rilevare il contrasto fra la condotta pratica dell'azienda ferroviaria e le ripetute dichiarazioni del Governo a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, dichiarazioni politiche che presupporrebbero la volontà di fare adeguare a tali necessità in primo luogo le aziende di Stato, chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per ristabilire la capacità di lavoro delle officine di Messina. (15157)

**RISPOSTA.** — La classificazione delle officine di grande riparazione del materiale rotabile è stata effettuata in base alla consistenza delle relative maestranze, attribuendo la categoria B a quelle con forza inferiore ai 700 operai.

In armonia con tale criterio sono state classificate di categoria B, ad esempio, anche le officine di Voghera e di Vicenza, e l'officina di Rimini che ripara tutte le locomotive diesel della rete, motori termici ed elettrici compresi.

La riduzione delle automotrici assegnate per la riparazione all'officina di Messina rientra nei provvedimenti, disposti per ragioni di carattere tecnico, organizzativo ed economico, intesi a specializzare ciascuna officina in un solo campo di attività.

In base a tale direttiva le officine di Voghera, Vicenza, Firenze, Napoli Granili, oltre a quella di Messina, che in precedenza riparavano carrozze e automotrici, attualmente riparano solo carrozze.

La diminuzione del lavoro di riparazione delle automotrici è stata compensata con un corrispondente incremento nella riparazione delle carrozze, ed all'officina di Messina sono stati affidati, oltre ai normali lavori di riparazione, anche applicazioni di riscaldamento elettrico e di impianti di illuminazione elettrica autonoma, applicazioni che richiedono un elevato grado di specializzazione.

Per quanto riguarda il settore della costruzione e riparazione delle molle, va precisato che la necessità di molle di nuova costruzione è variabile e ugualmente variabile è quindi il carico di lavoro che può essere assegnato sia all'officina di Messina che agli altri centri molle della rete. Poiché è prossima una nuova

ordinazione di carri, è stato recentemente possibile riportare il livello di produzione dell'officina di Messina ai massimi raggiunti nel passato.

Non sussiste, pertanto, alcun intendimento di menomare o declassare l'officina di Messina, tanto che negli ultimi anni l'azienda ferroviaria ha eseguito nella stessa lavori di miglioria per un importo dell'ordine di 180 milioni ed ha in programma altri cospicui interventi per la seconda fase quinquennale del piano decennale, di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**GORRERI.** — *Ai Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di sapere se intenda intervenire per evitare la istituzione di sedi locali di facoltà universitarie (come nel caso di Reggio Emilia quella di economia e commercio), considerando che la disseminazione improvvisa e concorrenziale di sedi universitarie non risolve, ma aggrava i problemi degli studi superiori, mentre si rileva la necessità di migliorare e potenziare le attrezzature scientifiche e di studio degli istituti superiori esistenti su basi moderne adeguate alle necessità di un progredire crescente per preparare i giovani a seguire il progresso del paese. (12937)

**RISPOSTA.** — Il piano organico per l'incremento delle istituzioni universitarie, proposto ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, tiene conto fondamentalmente dei suggerimenti di massima che la commissione d'indagine, di cui alla stessa legge n. 1073, ha formulato in materia di distribuzione territoriale delle università e delle facoltà, ed accoglie l'orientamento generalmente contrario alla dispersione degli organismi universitari.

Per quanto riguarda la regione dell'Emilia-Romagna, il piano medesimo prevede la istituzione di una facoltà di economia e commercio, con sede in Modena.

Ciò premesso, si fa presente che il Ministero, in armonia con le direttive del piano, ha ritenuto di non dare seguito alla proposta, cui in particolare si riferisce l'interrogante, riguardante l'istituzione, in Reggio Emilia, di una facoltà di economia e commercio convenzionata, dipendente dall'università di Modena.

*Il Ministro: GUI.*

**GUIDI.** — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza delle conseguenze dell'abnorme applicazione della legge 5 marzo 1961,

n. 90, in materia di personale transitato nei ruoli organici, per cui si nega praticamente il diritto di rimborso allo Stato dei contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, poiché si richiede dall'I.N.P.S. l'osservanza di una condizione inammissibile e non prevista dalla legge e cioè la corresponsione degli arretrati della pensione di invalidità eventualmente percepita.

Poiché tale arbitraria interpretazione ed applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948 pone in evidenza un indirizzo privatistico estraneo alle finalità della istituzione ed introduce una limitazione non prevista e che praticamente rende inefficace l'ultimo comma del predetto articolo, l'interrogante chiede quali iniziative i ministri intendano assumere a tutela dei dipendenti pubblici e dei diritti dello Stato. (9179)

**RISPOSTA.** — I contributi versati per le assicurazioni sociali dei dipendenti dello Stato per periodi di servizio oggetto di riscatto sono validi e dispiegano utilmente i loro effetti, fino alla emanazione dei decreti ministeriali che dispongono l'inquadramento, si abbia o non notizia della presentazione da parte dei lavoratori interessati della relativa domanda.

Solo in tale ultimo momento, col riconoscimento di un trattamento previdenziale diverso dalle assicurazioni generali obbligatorie, si determinano, di conseguenza, la esclusione dell'obbligo assicurativo, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 e — in relazione alla prestazione d'opera resa nel periodo per il quale ha retroagito l'immissione nei ruoli — la revoca da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale delle prestazioni nel frattempo concesse.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto del principio secondo il quale il rimborso dei contributi indebiti è subordinato alla restituzione, da parte degli interessati, delle prestazioni concesse ai contributi stessi, nessun rimborso può essere effettuato alle amministrazioni statali fino a quando l'istituto non recupera quanto per ciascun lavoratore ha erogato sulla base delle contribuzioni successivamente riconosciute indebite.

Il cennato principio, secondo il quale i fondi assicurativi devono essere integrati dalle somme erogate, viene, tra l'altro, giustificato con la considerazione che trattandosi — limitatamente al periodo in questione — di rapporto assicurativo invalido a seguito del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

riconoscimento ai lavoratori interessati in un diverso trattamento, deve essere ripristinata la situazione di fatto e di diritto preesistente alla sua instaurazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

LAFORGIA, TAMBRONI E URSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alla recente e massiccia manifestazione di protesta realizzata con uno sciopero di 72 ore degli 85 mila lavoratori dipendenti dagli enti previdenziali, quali iniziative intenda promuovere affinché trovino adeguato e sollecito accoglimento le istanze più volte avanzate da detta categoria di lavoratori, riguardanti in particolare l'adozione di un congegno che adegui le retribuzioni al costo della vita (scala mobile), l'orario di lavoro, l'integrale applicazione delle delibere di allineamento, il trattamento di quiescenza e previdenza. (14776)

RISPOSTA. — Il legislatore, nel determinare le retribuzioni da corrispondere al personale degli enti previdenziali ha posto, con riferimento al trattamento economico degli impiegati dello Stato, limiti precisi oltre i quali non è possibile portare le retribuzioni stesse senza che esse diventino censurabili sul piano della legittimità.

Poiché il trattamento economico « allineato » supera, notevolmente, quello dei dipendenti statali, qualsiasi rivendicazione non può che essere esaminata avendo riguardo non solo alle indicate limitazioni legislative ma anche, e soprattutto, alla esigenza di contenere il dilatarsi della spesa pubblica.

Il particolare tipo di orario di lavoro - 40 ore settimanali con 3 ritorni settimanali - cui è soggetto il personale con trattamento allineato concorre a giustificare le rilevate eccedenze retributive riducendo, nel contempo, la necessità di ricorrere a prestazioni lavorative di carattere straordinario con conseguente economia delle spese amministrative sostenute dai singoli enti.

Per quanto riguarda l'integrale applicazione delle delibere di allineamento ed il trattamento di quiescenza e previdenza, questo Ministero non mancherà di assumere le determinazioni di competenza non appena i singoli enti avranno adottato in materia, nell'esercizio della propria potestà normativa, le indispensabili deliberazioni.

*Il Ministro: BOSCO.*

LANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di malcontento esistente fra i dipendenti del Ministero della difesa che, in applicazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono stati nominati impiegati.

A seguito della qualifica assunta in virtù di tale legge, i predetti impiegati, già operai con mansioni impiegatizie, hanno avuto annullato, a tutti gli effetti, l'intero servizio prestato antecedentemente alla nomina ad impiegato, sono stati privati degli aumenti biennali di stipendio (assorbiti dall'assegno personale) ed hanno subito una considerevole decurtazione della tredicesima mensilità.

L'interrogante chiede di conoscere se, per riparare ad una così palese ingiustizia, si ritenga opportuna la predisposizione di un provvedimento che sani, almeno per la parte strettamente economica, la situazione denunciata ed elimini l'assurda sperequazione esistente fra il trattamento degli impiegati in applicazione della predetta legge e il trattamento di quelli, pure provenienti dalla categoria dei salariati, nominati con precedenti provvedimenti legislativi. (15065)

RISPOSTA. — Il problema cortesemente prospettato dall'interrogante interessa tutti gli ex operai dello Stato inquadrati nelle categorie impiegatizie a norma dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È, come l'interrogante sa, tema che esorbita dai limiti di ciascun singolo Ministero, e che investe un problema di carattere generale, risolto con disposizioni di carattere generale, cui il Ministero della difesa si è attenuto, nella sfera di sua competenza.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Grugliasco (Torino), con 25 mila abitanti, mancano insegnanti elementari statali, per cui non solo le singole classi sono sovraffollate con 47, 50, 52 alunni, ma le autorità scolastiche han dovuto ricorrere al sistema delle pluriclassi, che riuniscono sotto un solo insegnante persino tre classi, con conseguente grave scadimento del profitto scolastico. Ciò si verifica mentre alcune aule, tempestivamente messe a disposizione dell'amministrazione civica, permangono vuote.

E per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché nel prossimo anno scolastico le scuole elementari statali di Grugliasco di-

spongano del numero necessario di maestri, come richiede la popolazione, giustamente allarmata per l'attuale stato di cose. (11848)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Torino, in considerazione dell'aumentato numero degli alunni soggetti all'obbligo della istruzione primaria in tutti i comuni della cintura, tra cui Grugliasco, all'inizio del decorso anno scolastico, ha reperito altri posti di scuola elementare sopprimendo in alcune località della provincia classi con meno di 6 alunni e trasferendo le stesse nei centri ove si era verificato maggiore incremento di popolazione.

Grugliasco per essere uno dei comuni della cintura che ha avuto un forte incremento per immigrazione della popolazione, ha beneficiato di detti trasferimenti per complessivi 6 posti.

Pertanto, nel corrente anno scolastico a Grugliasco funzionano 45 classi e soltanto 6 superano di poco le 40 unità.

Comunque il Ministero, all'atto dell'istituzione di nuovi posti di ruolo di insegnanti elementari per il prossimo anno scolastico 1966-67, non mancherà di tener conto della situazione delle scuole elementari della provincia di Torino, nei limiti delle possibilità e compatibilmente con le esigenze delle altre province.

*Il Ministro: GUI.*

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale azione è stata svolta affinché i dipendenti della società siderurgica di Busalla (Genova), chiusa dal 31 maggio 1965, possano essere sollecitamente ammessi ai benefici dei controlli C.E.C.A. ai quali hanno diritto: tenendo presente che dette maestranze sono da nove mesi senza lavoro e senza serie prospettive di reimpiego in quanto l'intera zona è stata colpita da una grave recessione, con la conseguente chiusura di altre fabbriche quali la S.I.G.E.A. e la Viteria e Bulloneria, pure di Busalla. (15251)

RISPOSTA. — Al fine di accertare se la società siderurgica di Busalla (Genova) fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 56 del trattato di Parigi, per l'ammissione dei propri dipendenti ai benefici dei contributi C.E.C.A., si è predisposta una dettagliata istruttoria in relazione anche alla cessione in locazione dell'azienda in questione, successivamente alla sua chiusura.

Allo stato attuale, l'istruttoria della domanda di intervento a favore dei lavoratori

della società di che trattasi è stata già esaurita e sottoposta, nelle sue conclusioni, all'alta autorità della C.E.C.A. per le decisioni di competenza.

*Il Ministro: BOSCO.*

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — In merito alle nuove irregolarità della fondazione Vincenzo Zaccagnino di San Nicandro Garganico (Foggia), da anni messa a dura prova da un succedersi di atti arbitrari e scandalosi e perciò oggetto anche di un'inchiesta giudiziaria che si protrae da circa tre anni.

In data 2 dicembre 1965 il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione — invece di decidere di dare inizio alla necessaria doverosa azione, così come era stato richiesto con voto unanime del consiglio comunale di San Nicandro Garganico, per la rescissione del contratto con il quale nel maggio 1964 venne dato in affitto a tale Donnanno l'azienda agricola San Nazario — arbitrariamente, con l'evidente scopo di coprire le illegalità precedenti e le inadempienze contrattuali del fittavolo Donnanno, procedeva alla stipula di nuovi contratti di affitto, in sostituzione del vecchio, a favore dello stesso Donnanno e di tali Fallucchi e Valore.

L'interrogante chiede di sapere se ritenga il ministro interrogato di dover intervenire per l'annullamento dei contratti illegali di cui sopra e per porre fine a uno stato di cose scandaloso che si protrae da diversi anni.

(14373)

RISPOSTA. — Dalla fine di ottobre 1965 si è insediato il ricostituito consiglio di amministrazione della fondazione Vincenzo Zaccagnino di San Nicandro Garganico, dopo il periodo di gestione straordinaria che aveva mimica e finanziaria dell'ente tanto che il deficit di cassa, accertato al 31 dicembre 1964 in lire 21.906.010, era stato completamente colmato e si era realizzato un fondo di cassa di lire 31 milioni.

Il nuovo consiglio di amministrazione, nell'intento di dare un assetto definitivo alla conduzione del vasto patrimonio terriero dell'ente, di ricondurre i negozi giuridici esistenti ad un profilo di maggiore compiutezza tecnico-giuridica e di vantaggio per la fondazione e di indirizzare ogni attività alla realizzazione finale della costruzione e dell'esercizio di un orfanotrofio — scopo fino ad ora raggiunto solo in parte — ha adottato diverse deliberazioni, ivi compresa quella relativa all'affittanza dell'azienda San Nazario, tenuta di oltre 1.000 ettari di terreno.

Detta azienda era stata affittata dalla vecchia amministrazione ordinaria a tale Donnanno, il quale, in prosieguo di tempo, si dimostrò non all'altezza, anche sotto il profilo economico, di poter onorare il contratto, e pertanto fu obbligato dal commissario prefettizio a farsi garantire da fidejussori, che furono trovati in un primo momento nel signor Fallucchi e successivamente anche nel signor Veloce. Tale garanzia fidejussoria si rivelò quanto mai provvida ed in effetti il signor Veloce ha assolto tutti gli obblighi contrattuali per l'annata agraria 1964-65, adempiendo alle obbligazioni concesse ed ammonranti a circa 80 milioni.

Con deliberazione in data 2 dicembre 1965, il nuovo consiglio di amministrazione, considerato che una rescissione del contratto non avrebbe risolto con immediatezza la questione ed in definitiva non avrebbe arrecato alcun vantaggio economico alla fondazione, ha deliberato di suddividere il contratto iniziale unico (che aveva come affittuario il signor Donnanno e come fidejussori i signori Fallucchi e Veloce) in tre nuovi contratti, cedendo in fitto 45 ettari al Donnanno, 55 ettari al Fallucchi e circa 900 ettari al Veloce, richiedendo ad ognuno idonee e valide garanzie e riducendo la durata dell'affittanza ai primi due ad anni 2 ed al Veloce ad anni 5, rispetto agli originari anni 9 del contratto unico.

La deliberazione è stata approvata dal comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica quale provvedimento di massima e a condizione che fossero adottate alcune salvaguardie suggerite dal comitato stesso a garanzia dell'ente. In esecuzione, il consiglio di amministrazione ha adottato nuova deliberazione, che è in corso di istruttoria e sarà quanto prima esaminata, con la consueta, dovuta attenzione, dal predetto organo di tutela.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

MARRAS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia stato disposto il finanziamento del progetto di elettrificazione delle borgate rurali nel comprensorio della Nurra di Alghero (Sassari), presentato alla Cassa per il mezzogiorno dall'« Etfas », da oltre due anni.

Nel comprensorio ben 125 case coloniche sono ancora prive di energia. (14710)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non è possibile fornire all'interrogante alcun concreto affidamento in ordine al richiesto finanzia-

mento del progetto di elettrificazione di alcune borgate rurali nel comprensorio della Nurra di Alghero (Sassari).

Come è noto all'interrogante, il primo piano pluriennale di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è attualmente in fase di predisposizione, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate. Tale piano, tosto che sia approvato dal C.I.R., fornirà alla Cassa per il mezzogiorno le indispensabili direttive per la formulazione dei programmi esecutivi in ogni settore di intervento.

Poiché, tuttavia, l'opera segnalata dall'interrogante è a diretto servizio di un comprensorio irriguo, si ha ragione di ritenere che la stessa potrà essere favorevolmente considerata in sede di programmazione esecutiva.

*Il Ministro:* PASTORE.

MATTARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare agli inconvenienti provocati dalla ultima ordinanza ministeriale in materia di trasferimenti magistrali.

In effetti tale disposizione, attraverso la sottrazione del punteggio per l'anzianità di servizio nel plesso o nel comune alle maestre che, a norma di legge, hanno ottenuto assegnazioni provvisorie di sede per la necessità dell'allattamento, danneggia in modo grave e particolare le maestre madri, le quali si vedono costrette a non poter usufruire delle facilitazioni loro concesse dalla legge per la necessità dell'allattamento per non doverne poi subire gravi conseguenze agli effetti della definitiva ricostituzione del nucleo familiare.

La disposizione particolare contro la quale si manifestano le suddette lamentele sarebbe tanto più ingiusta in quanto applicata con valore retroattivo. (14727)

RISPOSTA. — Il Ministero, in sede di ordinanza per i trasferimenti magistrali 1966-67, ha disposto che l'assegnazione dell'insegnante in altro comune per esigenze dell'allattamento non costituisce interruzione ai fini della supervalutazione dell'insegnamento oltre il quinquennio nell'attuale comune di titolarità.

*Il Ministro:* GUI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la sollecita riparazione del ponte sul deviatore Marecchia in



Rimini, danneggiato dalle recenti piene, che hanno determinato il cedimento di un pilone; in seguito a ciò l'autorità locale ha dovuto limitare il traffico a senso unico alternato solo sul lato a mare, lasciando libero quello a monte perché più esposto al pericolo di eventuali crolli, vietando inoltre il transito sul ponte a tutti gli automezzi con peso superiore ai 50 quintali compreso il carico, per cui tutti gli autocarri pesanti e le autocorriere cariche di passeggeri dovranno dirottare dalla via Emilia, all'altezza di Sant'Arcangelo di Romagna e proseguire lungo la via Marechiese per raggiungere la città di Rimini.

In considerazione dell'intensissimo traffico che si svolge su tale ponte (si pensi che trovasi alla confluenza delle strade statali 9 Emilia e 16 Adriatica che convogliano verso Rimini e verso il sud Adriatico tutto il traffico del nord), l'interrogante confida che l'« Anas » vorrà disporre l'immediato inizio dei lavori di ripristino e al tempo stesso sollecitare il completamento della circonvallazione di Rimini in modo da evitare per la imminente stagione balneare gravissimi danni che potrebbero derivare al nostro movimento commerciale e turistico. (15490)

**RISPOSTA.** — Com'è noto, a seguito dell'accertato cedimento di una pila e di lesioni di notevole entità alle attigue travature del ponte sul deviatore del fiume Marecchia, che ricade entro la traversa interna della statale n. 16, nell'abitato di Rimini, è stato disposto che il transito sul ponte stesso si svolga a senso unico alternato e con velocità ridotta a chilometri 20 orari.

In relazione a ciò il comune ha richiesto all'ufficio del genio civile di Forlì l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 34 della legge 20 marzo 1865, n. 2268, allegato *F* sui lavori pubblici, per la riparazione del manufatto.

In proposito è stato fatto presente al comune che nel caso in esame non trova applicazione il richiamato articolo 34, che si riferisce a canali che non siano compresi tra le acque pubbliche.

Nella specie di deviatore in argomento non è un canale artificiale, ma una nuova inalveazione del Marecchia, le cui opere a suo tempo furono classificate tra quelle di terza categoria. Comunque il diversivo fa parte dell'alveo del fiume stesso, giusta l'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Poiché il ponte in parola insiste su un corso d'acqua pubblica, la disciplina dei rapporti fra il comune ed il demanio dello Stato va ricercata esclusivamente nel citato testo unico ed in particolare nel disposto dell'articolo 2. Per altro, trattasi, come già detto, di un manufatto che ricade entro la traversa interna della strada statale n. 16, ai relativi lavori di riparazione deve provvedere il comune a proprio totale carico, a norma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sottoponendo la relativa perizia alla preventiva approvazione dell'ufficio del genio civile di Forlì, ai sensi del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

Detto ufficio del genio civile è stato invitato a curare che tali lavori siano effettuati con la massima urgenza, anche in considerazione del fatto che un eventuale crollo potrebbe turbare il buon regime del fiume Marecchia.

Nel contempo, a seguito interessamento del ministro, il compartimento dell'« Anas » di Bologna ha preso contatti con il sindaco di Rimini, mettendo a disposizione materiali e assistenza tecnica per il montaggio di un ponte provvisorio *Bailey*.

Il sindaco si è riservato di decidere dopo aver sentito il consiglio comunale. Quindi l'« Anas » attende tali decisioni.

In merito alla circonvallazione di Rimini si prevede che tale arteria sarà aperta al transito entro la prima metà del mese di giugno.

*Il Ministro:* MANCINI.

**MONTANTI.** — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di assoluto disagio in cui versano gli artigiani della provincia di Trapani che per usufruire della cassa mutua malattia sono costretti a pagare un notevolissimo contributo integrativo che tra l'altro non riesce a coprire le spese che vengono sostenute per l'erogazione della relativa assistenza malattia e se intende, tenuto conto delle precarie condizioni economiche in cui versa la categoria stessa, intervenire con adeguati contributi, così come viene fatto attualmente per altre categorie. (13837)

**RISPOSTA.** — Il problema dell'equilibrio finanziario delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, il quale forma, già da tempo, oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, non può che essere inquadrato nell'ambito delle possibilità del bilancio statale in rapporto agli impegni assunti, diretti in via prioritaria — come

è noto — ad agevolare la ripresa produttiva e gli investimenti.

Si fa per altro presente che lo Stato, se per ora non è intervenuto in favore della categoria degli artigiani nello specifico campo dell'assistenza di malattia attraverso l'integrazione dell'attuale contributo posto a proprio carico, ha tuttavia sollevato finanziariamente la categoria stessa attraverso provvedimenti con cui si è assunto l'onere di alcune forme di assicurazioni sociali anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

In tale quadro va considerata la situazione della cassa mutua malattia per gli artigiani di Trapani.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**PALAZZOLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, tenuto conto che gli insegnanti di strumento musicale (pianoforte e violino) sono forniti di titolo abilitante conseguito presso il conservatorio di musica di Stato, ritenga di passarli dal gruppo C al gruppo B, così come è stato fatto per gli insegnanti di educazione musicale nelle scuole medie con la legge 13 marzo 1958, n. 165. (14617)

**RISPOSTA.** — La legge 13 marzo 1958, n. 165, che ha riordinato, fra l'altro, la carriera e il trattamento economico del personale insegnante di musica e canto corale di ruolo degli istituti magistrali non ha contemplato i docenti di strumenti musicali il cui insegnamento negli istituti magistrali è facoltativo, sì che non sono previsti né cattedre d'organico, né professori titolari.

Per i docenti di strumenti musicali continua, pertanto, ad aver vigore il disposto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539.

Allo stato della vigente legislazione, manca, quindi, la possibilità di assecondare la richiesta dell'interrogante.

*Il Ministro: GUI.*

**PEDINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come il suo Ministero intenda far fronte alla sempre più viva necessità di nuove direzioni didattiche.

L'aumento di circoli realizzato negli anni recenti con apposito provvedimento di legge, pur avendo notevolmente migliorato l'efficienza del servizio, non consente ancora alla scuola elementare italiana di disporre di un numero di direzioni didattiche che possa far fronte al continuo incremento dei bisogni.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministero ritenga opportuno aumentare il numero dei circoli didattici ovvero, nell'ambito dell'attuale organizzazione, procedere ad una revisione dell'attuale loro distribuzione sul territorio nazionale. (14558)

**RISPOSTA.** — Le linee direttive del piano pluriennale di sviluppo della scuola, presentate al Parlamento, prevedono che in media ogni circolo didattico abbia 40-45 insegnanti, mentre attualmente la media è di circa 60.

Revisioni periodiche sono state attuate nell'ambito di ciascuna provincia.

Per altro, dopo l'assestamento conseguente all'istituzione delle 750 direzioni didattiche finanziate con il piano triennale, si potrà anche esaminare l'opportunità di qualche sperequazione fra provincia e provincia, come è stato già fatto per gli organici degli insegnanti elementari.

*Il Ministro: GUI.*

**PEDINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel quadro della riforma universitaria, sia allo studio anche il riordinamento delle facoltà di magistero.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se la laurea del magistero verrà indirizzata in modo specifico alla formazione degli insegnanti della scuola unica e se, a tale livello di insegnamento, si ritenga opportuno studiare un diploma di magistero anche per l'insegnamento della matematica e delle materie scientifiche. (14607)

**RISPOSTA.** — Il riordinamento delle singole facoltà sarà predisposto in relazione alle modifiche delle strutture universitarie, alle quali si riferisce — com'è noto — il disegno di legge n. 2314 presentato ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda il riordinamento della facoltà di magistero, che, nel quadro degli studi compiuti e delle proposte formulate ai sensi della citata legge, è stato considerato in stretto legame col problema di carattere concernente la formazione e il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie, si è profilata una trasformazione della facoltà medesima in una scuola superiore di magistero di lettere e scienze, avente anche il compito di provvedere allo svolgimento di corsi *post-lauream* per la formazione degli insegnanti.

Per altro, considerato, nell'attuale situazione, l'urgente bisogno di personale inse-

gnante, specialmente nel settore della scuola media, e tenuto conto del tempo occorrente perché si svolga interamente il nuovo corso degli studi magistrali, previsto nel quadro del riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria, non si ritiene opportuno — secondo quanto è precisato nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola presentate al Parlamento — procedere, ora, ad una modifica radicale delle attuali vie di formazione — come, ad esempio, la prevista istituzione di comitati interfaccoltà per la formazione degli insegnanti — e affrontare in un secondo tempo, tra l'altro, il problema di una più idonea caratterizzazione della natura della facoltà di magistero e dei suoi rapporti con la facoltà di lettere e filosofia e con i corsi di lingue.

Per quanto, in particolare, concerne la formazione degli insegnanti della nuova scuola media, l'articolo 31 del citato disegno di legge prevede che, in attesa della riforma delle norme relative alla formazione e al reclutamento degli insegnanti, le lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di lingue e letterature straniere, di scienze matematiche, fisiche e naturali e dall'istituto orientale di Napoli abbiano valore abilitante per gli insegnamenti di materie letterarie, di lingua e di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media; ed a tal fine è anche previsto, tra le altre modalità, che i piani di studio vengano predisposti da un apposito comitato interfaccoltà.

*Il Ministro: GUI.*

**PEDINI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando la R.A.I.-TV. installerà un ripetitore che consenta alla valle Sabbia, in provincia di Brescia, di ricevere normalmente le trasmissioni televisive. (14939)

**RISPOSTA.** — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale ed il miglioramento della ricezione nelle località non sufficientemente servite procedano per gradi sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla concessionaria R.A.I. e realizzati dopo l'approvazione del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Ciò posto, per quanto concerne la normalizzazione della ricezione del primo programma televisivo nella valle Sabbia, si comunica che la R.A.I.-TV., interessata in proposito, ha assicurato il massimo interessamento per

la soluzione del problema pur non nascondendo, però, il timore che la critica disponibilità dei canali da usare in trasmissione possa renderne particolarmente complessa la soluzione.

Per quanto riguarda invece l'estensione nella zona in parola del secondo programma TV., si precisa che tale estensione non risulta compresa nell'attuale piano di costruzioni che la R.A.I. è impegnata ad attuare entro l'anno 1966. La concessionaria, pur non essendo in grado di fornire, per il momento, anticipazioni più precise, ha comunque assicurato che le esigenze della valle Sabbia saranno tenute nella massima evidenza.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**PELLICANI.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — In merito alla esclusione del comune di Ruvo di Puglia (Bari), dai benefici della legge del 21 luglio 1960, n. 739, e delle altre provvidenze ed agevolazioni previste per le zone danneggiate dal maltempo.

L'interrogante chiede se, nella presunzione non contestabile della presenza del comune di Ruvo di Puglia tra le zone seriamente colpite da calamità naturali nell'anno agrario 1964-65, si reputi di disporre sollecitamente la esecuzione del pagamento delle imposte, sovrimposte e supercontribuzioni in favore dei contribuenti danneggiati di quel comune e l'ammissione del comprensorio agricolo di Ruvo di Puglia ai benefici e alle provvidenze disposti dal decreto ministeriale dell'8 settembre 1965, infondatamente pretermesso nei riguardi di detto comune. (15186)

**RISPOSTA.** — La cortese sollecitazione rivolta dall'interrogante anche a favore dei possessori dei fondi rustici del comune di Ruvo di Puglia danneggiati dagli infortuni atmosferici e dalle infestazioni parassitarie del 1964 nonché dalle gelate e grandinate del 1965 sia disposta l'adozione dei provvedimenti agevolativi decisi, per gli stessi danni, nei confronti di agricoltori di altri comuni della provincia di Bari, non può essere accolta.

L'esclusione di Ruvo di Puglia dalle agevolazioni di che trattasi è stata determinata dal fatto che le zone danneggiate dello stesso comune sono risultate di limitata ampiezza territoriale rispetto all'intera superficie comunale. E poiché tale circostanza non consente di poter considerare gli infortuni naturali in questione « di carattere eccezionale » nel senso richiesto dalla legge 21 luglio 1960,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

n. 739, ne consegue che nessun favorevole provvedimento si rende possibile adottare, ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, nei confronti dei possessori dei fondi rustici di Ruvo di Puglia.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai l'I.N.C.A. di Rossano Calabro (Cosenza) sia stato escluso da codesto Ministero dall'assegnazione dei corsi popolari, pur avendo fatto domanda corredata di tutti i documenti richiesti dall'ordinanza ministeriale e dalla legge e con parere favorevole delle locali autorità scolastiche. (14203)

**RISPOSTA.** — A norma dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale n. 9700/20/SP del 10 giugno 1965 — emanata in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo presidenziale 17 dicembre 1947, n. 1599 e sue successive modificazioni ed integrazioni — il ministero assegna i corsi di scuola popolare alle sedi centrali degli enti a carattere nazionale.

Queste provvedono, poi, a proporre la ripartizione tra le varie province e l'istituzione nelle sedi per le quali sia stato espresso parere favorevole dalle competenti autorità scolastiche.

All'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.) — cui è demandata, dall'Ente confederale di assistenza professionale (E.C.A.P.), l'organizzazione dei corsi di scuola popolare — sono stati assegnati, anche per l'anno scolastico 1965-66, 20 corsi.

Non è stato possibile disporre una maggiore assegnazione a favore di detto ente perché, su circa 30 mila domande pervenute, erano disponibili, per gli enti a carattere nazionale, non più di 4 mila corsi.

L'I.N.C.A. ha ritenuto di proporre la distribuzione dei 20 corsi ad esso assegnati in province diverse da quella di Cosenza (Agrigento, Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa).

Comunque, si assicura che alle primarie esigenze della lotta contro l'analfabetismo in detta località è stato sufficientemente provveduto con l'istituzione di 10 corsi statali e di 5 corsi organizzati da enti ed associazioni varie.

*Il Ministro: GUI.*

**PIGNI, ANGELINO E MINASI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che hanno portato a restringere l'applicazione dei decreti del Presidente della Re-

pubblica 26 gennaio 1958, n. 1105, e 26 giugno 1965, n. 723, che prevedono esenzioni su dazi doganali per cittadini italiani frontalieri, muniti di passaporto; se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa secondo cui si intenderebbe procedere alla revisione dell'accordo di Udine. (15121)

**RISPOSTA.** — A' termini dell'accordo che disciplina il traffico di frontiera italo-jugoslavo nelle zone adiacenti alla linea di confine e di demarcazione, i residenti in dette zone, che sono muniti di speciali documenti di transito previsti dall'accordo stesso, hanno diritto ad importare in esenzione dal territorio del paese confinante, determinati quantitativi di generi alimentari tra cui:

1) un chilo di carne fresca e un chilo di formaggio, quindicinalmente, per i produttori agricoli e per gli operai e gli impiegati;

2) 0,500 chilogrammi di carne fresca e 0,250 chilogrammi di formaggio o di burro per gli altri frontalieri, cui è dato di attraversare il confine, soltanto quattro volte al mese.

Il traffico finora si è svolto normalmente, nei limiti quantitativi stabiliti dall'accordo, sulla base dei documenti anzidetti, che davano la possibilità di svolgere i necessari controlli.

Ora però, a seguito della recente abolizione dei visti consolari da e per la Jugoslavia, i frontalieri residenti nel territorio italiano, allo scopo di avere maggiore libertà di transito, in luogo del lasciapassare, preferiscono di avvalersi del normale passaporto e intendono beneficiare di maggiori facilitazioni, invocando a tal fine l'articolo 14, paragrafo 10 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi di importazione, approvata con il decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723.

Detto articolo, in particolare, prevede la esenzione dai diritti doganali « per la carne fresca in quantità non eccedente i 4 chilogrammi e per il formaggio, burro e latte in quantità non eccedente i 2 chilogrammi, sempre che tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera ».

Per contro gli organi doganali locali, previo assenso del Ministero delle finanze, hanno ritenuto di potere consentire ai frontalieri titolari di passaporto la importazione in esenzione nelle quantità massime stabilite dall'accordo.

Pertanto nessuna particolare misura restrittiva è stata adottata al trattamento concesso in passato.

Non riesce possibile d'altra parte accedere alla richiesta dei frontalieri di avvalersi illimitatamente dei benefici previsti dalle citate disposizioni preliminari alla tariffa, in quanto trattasi di norma di carattere generale che, per altro, non determina, ai fini della sua applicazione, la frequenza degli acquisti nell'altra zona di frontiera e non considera espressamente i frontalieri come beneficiari della franchigia.

Va infatti chiarito che il traffico di frontiera trova una sua particolare disciplina nei diversi accordi bilaterali stipulati con i vari paesi confinanti e, nel caso in esame, dall'accordo di Udine.

In sostanza non sembra che la norma dei preliminari alla tariffa possa prevalere sulle disposizioni specifiche contenute negli accordi, di esclusiva applicazione nel traffico di frontiera, che assicurano un trattamento di reciprocità.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta intesa a conoscere se rispondano al vero le voci di una modifica dell'articolo 38 dell'accordo di Udine circa le agevolazioni sui carburanti contenuti nei serbatoi delle autovetture in entrata nello Stato, si fa presente che questa amministrazione ha ritenuto di poter concedere la esenzione per tali carburanti solo nei confronti delle persone residenti nel territorio jugoslavo.

Ciò per evitare il contrastato abuso attuato dai frontalieri nazionali, che eseguono sistematicamente i propri rifornimenti in territorio jugoslavo, approfittando del notevole divario di tassazione.

L'esenzione dell'agevolazione dell'articolo 38 ai connazionali costituirebbe per altro un pregiudizievole precedente anche per gli altri valichi di frontiera, con intuibili conseguenze di ordine fiscale e con ripercussioni già lamentate per il commercio delle zone italiane di frontiera.

Si soggiunge che non risulta, comunque, che la commissione mista permanente italo-jugoslava per l'applicazione dell'accordo di Udine abbia proposto modifiche all'articolo 38 dell'accordo stesso.

*Il Ministro: PRETI.*

**PIRASTU.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso il comando generale dell'arma dei carabinieri per ottenere il rispetto di quelle norme, concernenti l'avanzamento dei militari e dei sottufficiali dell'arma, che dispongono che un decimo dei posti vacanti per il grado di vicebrigadiere siano riservati agli appuntati che

abbiano comandato lodevolmente una stazione per un periodo di sei mesi e che presentino domanda di avanzamento, norme che da almeno 5 anni sono in gran parte inapplicate. (15464)

**RISPOSTA.** — Le norme in materia di avanzamento degli appuntati dell'arma dei carabinieri di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 193, e 22 febbraio 1946, n. 253, hanno trovato puntuale applicazione tanto che nel quinquennio 1961-65 su un totale di 3.130 vacanze nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri sono state conferite agli appuntati 313 promozioni.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**PUCCI EMILIO E ALESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se e come intendano far fronte alle eque richieste della confederazione generale italiana dell'artigianato in merito alla concessione di una integrazione del contributo dello Stato per la « mutualità artigiana ». Tale aspirazione è giustamente dettata dalla constatazione del collaterale provvedimento di concessione di 25 miliardi votato recentemente dal Consiglio dei ministri a favore della gestione di assicurazione per malattia ai coltivatori diretti. Tale aspirazione trova inoltre la sua ragione nei considerevoli aumenti che si sono verificati nel costo dell'assistenza mutualistica e che, in questi ultimi tempi, ha assunto proporzioni veramente preoccupanti, specie per quanto riguarda le rette ospedaliere. (12604)

**RISPOSTA.** — Il problema dell'equilibrio finanziario delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, il quale forma già da tempo oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, non può che essere inquadrato nell'ambito delle possibilità del bilancio statale in rapporto agli impegni assunti, diretti in via prioritaria — come è noto — ad agevolare la ripresa produttiva e gli investimenti.

Si fa per altro presente che lo Stato, se per ora non è intervenuto in favore della categoria degli artigiani nello specifico campo dell'assistenza di malattia attraverso l'integrazione dell'attuale contributo posto a proprio carico, ha tuttavia sollevato finanziariamente la categoria stessa attraverso provvedimenti con cui si è assunto l'onere di alcune forme di assicurazioni sociali anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1966

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga indispensabile ed urgente la soluzione del problema degli insegnanti nelle scuole elementari per sordomuti.

Avviene, infatti, che in tali scuole insegnino attualmente persone fornite di titolo di studio diverso dall'abilitazione magistrale (maturità classica, scientifica o licenza di scuola media inferiore), in quanto in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole per sordomuti, e comunque da anni prestano lodevole ed apprezzato servizio.

Ora, poiché in conformità del regolamento generale sull'istruzione elementare per insegnare nelle scuole primarie occorre il titolo di abilitazione magistrale, i provveditori agli studi hanno rifiutato la ratifica delle convenzioni e lo stesso Ministero non approva i bilanci delle scuole fintanto che continuano ad insegnare elementi non abilitati.

Quanto sopra ha provocato un grave disagio sia per gli insegnanti, che fino adesso hanno prestato lodevole servizio, sia soprattutto, alle scuole, le quali si sono trovate nella necessità di sostituire elementi già positivamente provati con altri senza esperienza, con grave nocimento alla continuità didattica e all'andamento della scuola.

In ordine a quanto sopra l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda prendere per risolvere il problema.

(11319)

**RISPOSTA.** — La specializzazione conseguita presso le scuole di metodo per il magistero dei sordomuti, a norma dell'articolo 523 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, da coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, può abilitare soltanto alla funzione di direttore di istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti, ma non anche a quella di insegnante nelle classi elementari. Tale disposizione deriva dal principio fondamentale della obbligatorietà per i maestri del possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Si fa presente, inoltre, che nelle convenzioni di parifica gli enti gestori degli istituti per sordomuti si obbligano, con una precisa clausola, ad adibire all'insegnamento personale fornito di abilitazione magistrale.

Questo Ministero, pertanto, si è trovato nella necessità di invitare i provveditori agli studi a vigilare perché da parte degli istituti

per sordomuti con classi parificate sia osservata la norma di cui al richiamato articolo 523 del regio decreto n. 1297.

In sede amministrativa, pertanto, non è possibile adottare provvedimenti favorevoli al personale cui si riferisce l'interrogante.

*Il Ministro: GUI.*

**SERVADEI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda ovviare agli inconvenienti manifestatisi in sede di interpretazione e di applicazione del quarto comma dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale protocollo 705/A in data 23 gennaio 1965 (trasferimento a domanda degli insegnanti elementari di ruolo normale per l'anno scolastico 1965-66) da parte di alcuni uffici periferici del Ministero, giunti a valutazioni discordanti dei criteri base sui quali configurare la residenza effettiva del familiare da avvicinare.

L'interrogante fa presente che in alcuni casi si è giunti ad indagini riguardanti la sola vicenda giornaliera del cittadino, eludendo gli altri elementi in giudizio espressi dalla citata ordinanza ed interferendo in qualche modo nella delicata sfera della libertà di movimento sancita dalla Costituzione.

L'interrogante chiede, infine, se il ministro ritenga di ovviare a tali gravi inconvenienti facendo riferimento alla nota del 4 maggio 1965, n. 7880/8 della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed alla sua nota del 5 ottobre 1965, n. 14082, che attiene alla documentazione da produrre per dimostrare la effettiva residenza dei familiari dei quali si chiede la riunione. (14478)

**RISPOSTA.** — Nella nuova ordinanza sui trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1966-67 è stato ovviato agli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Infatti, è stato stabilito che per l'attribuzione dei punti per la riunione ai familiari l'insegnante deve dichiarare sulla domanda di trasferimento, sotto la sua responsabilità, che i familiari risiedono effettivamente nel comune indicato nel certificato anagrafico prodotto a tal fine, con la sola precisazione dei motivi per i quali i familiari stessi non possono allontanarsi da quel comune.

*Il Ministro: GUI.*

**SERVADEI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per consolidare il ponte scaricatore del fiume Marecchia di Ri-

mini, danneggiato e reso pericolante dal cedimento di un pilone centrale, con la conseguenza di gravi limitazioni al traffico leggero e lunghe deviazioni per quello pesante.

L'interrogante fa presente che il ponte citato costituisce la normale via di accesso dal lato nord dell'importante centro turistico e, in mancanza ancora della circonvallazione e dell'autostrada, il naturale collegamento fra la via Emilia e la Flaminia, strade ambedue di grandissimo traffico.

La soluzione del problema è resa più urgente dalla imminenza della stagione balneare che moltiplica a dismisura il traffico locale e di transito. (15498)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15490, del deputato Mattarelli, pubblicata a pag. 6874).

SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere l'orientamento del Governo sulla revisione chiesta da vaste categorie — e specialmente dai dolciari — della legge 1952, che prevede la riscossione a tariffa delle imposte di consumo.

L'interrogante chiede di sapere se l'esperienza maturata in questi anni non consigli il sistema dell'abbonamento obbligatorio, che appare meno oneroso non solo per gli operatori del settore, ma anche per i dettaglianti e per i comuni interessati.

Il sottosegretario chiede, infine, di sapere se sia allo studio un alleggerimento della pressione fiscale, che, specie per alcune materie di base, grava pesantemente sulla produzione dolciaria. (13601)

RISPOSTA. — La forma di riscossione in abbonamento, come quella a tariffa, ha una sua obiettiva validità; anzi essa, per vaste categorie di generi come i dolciumi che presentano particolari caratteristiche, risponde ad obiettive esigenze tecniche, economiche e commerciali, le quali escludono l'opportunità della tassazione a tariffa.

Le prospettive della riscossione in abbonamento sono pertanto legate allo studio di talune innovazioni tecniche da recare nella materia, dalle quali non potrà essere disgiunto l'adeguamento dei poteri di vigilanza e di controllo degli agenti delle imposte di consumo.

Per quanto attiene all'eventualità di un alleggerimento della pressione fiscale, si deve far presente che l'attuale, notoria situazione di disagio in cui versano le finanze delle amministrazioni comunali non consente di pren-

dere in considerazione, in linea generale, riduzioni dei gravami tributari locali esistenti.

Sarà comunque debitamente esaminata la possibilità di tenere conto di particolari esigenze settoriali nell'ambito degli studi in corso per il radicale riordinamento delle imposte di consumo, da inserire nel più ampio quadro della globale riforma tributaria.

*Il Ministro: PRETI.*

SOLIANO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti ritengano di dover adottare al fine di dare giusta soluzione al problema posto dal mancato adeguamento dell'assegno vitalizio di benemerenzia conferito ai maestri e direttori didattici ritenuti « i più benemeriti ».

A porre in rilievo sia l'urgenza sia l'esigenza di giustizia, basta rilevare che l'entità di tale assegno, lire 3 mila, previsto dall'articolo 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare e successive modifiche, è ferma da venti anni e cioè da quando corrispondeva a oltre tre mensilità di stipendio. (8879)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11573, del deputato Cervone, pubblicata a pag. 6861).

SPADOLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se ritengano ormai indilazionabile ed urgente disporre con assoluta priorità la inclusione, nei prossimi piani dei cantieri di lavoro in provincia di Ragusa, di quelle opere di completamento di numerose costruzioni lasciate in abbandono da anni e per le quali sono state spese varie decine di milioni;

b) se siano a conoscenza del fatto che, a causa di tale stato di abbandono, vengono frustrati chiaramente gli scopi prefissi dalla legge, che non si limitano soltanto allo esaurimento non produttivo delle giornate lavorative dei disoccupati, ma anche a compimento di opere utili alle popolazioni bisognose;

c) se ritengano di interessare la Regione siciliana per un coordinamento di finanziamenti, nel settore di sua competenza, a favore di tali opere, talché il loro completamento ne venga ulteriormente agevolato;

d) l'elenco di tali opere rimaste incomplete nella provincia di Ragusa e di quelle che si intendono completare nell'esercizio in corso ed in quello del prossimo anno. (13403)

RISPOSTA. — Gli uffici provinciali del lavoro nel redigere i piani provinciali dei cantieri tengono nel dovuto conto le opere già iniziate contemperando tale criterio con quello di intervenire a sollievo della disoccupazione dove essa si manifesta con maggiore gravità. D'altra parte, non risulta agevole soddisfare la necessità di completare entro breve tempo le opere iniziate in quanto tutti gli interventi vengono effettuati in misura limitata per la insufficienza dei fondi disponibili.

Per quanto riguarda il coordinamento dei finanziamenti con la Regione siciliana per il completamento delle opere iniziate, si fa presente che i piani redatti dagli uffici provinciali del lavoro della Sicilia sono trasmessi direttamente agli organi competenti della Regione affinché possano tenerne conto ai fini degli interventi propri.

Le opere iniziate, in provincia di Ragusa, mediante cantieri di lavoro e non ancora ultimate sono:

1) Vittoria: costruzione asilo infantile alla parrocchia Sacro Cuore; costruzione asilo infantile Madonna delle Lacrime; costruzione asilo infantile Angelo Cannata,

2) Comiso: costruzione asilo Maria di Fatima.

3) Ispica: ampliamento seminario (convento frati minori); costruzione asilo nido suore Sacra Famiglia; costruzione dormitorio orfanelle istituto suore Domenicane del Sacro Cuore.

4) Scicli: completamento istituto arti e mestieri convento frati minori.

5) Santa Croce Camerina: scavi archeologici zona Caucana.

6) Chiaramonte Gulfi: sistemazione strada comunale Canalotto-Piano Palazzo-Santa Margherita; sistemazione trazzera comunale Raffo-Boneco-Pomilia; sistemazione strada che raccorda alla zona di rimboscimento Monte Arcibessi; sistemazione strada comunale Pipitone-Cavapiana-Buzzolera.

7) Monterosso Almo: asilo infantile San Giovanni; sistemazione strada comunale Fossa Insauro-Corcuglia-Praele-Calorio.

8) Giarratana: sistemazione trazzera comunale Santurra Presti; sistemazione trazzera comunale Presti-Donna Marina; sistemazione trazzera comunale Caloforno.

9) Ragusa: riparazione locali dell'opera pia casa del fanciullo Santa Teresa centro sociale Sacro Cuore; costruzione edificio per colonia elioterapica per giovani seminaristi nella frazione Marina; completamento istituto suore cappuccine orfanotrofio Sant'Antonio; asilo

infantile quartiere ovest Ragusa; asilo infantile Maria di Porto Salvo nella frazione Marina.

10) Modica: sistemazione strada comunale Piani Pozzi-Vaccaria.

Dal canto suo il Ministero dei lavori pubblici ha reso noto di avere concesso nel corrente esercizio un contributo dell'importo di lire 3.086.000 da impiegare nella sistemazione di una strada a cura del comune di Chiaramonte Gulfi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — data la preoccupante situazione in cui versano le casse mutue artigiane per poter far fronte agli aumenti dei costi assistenziali, alle rette di degenza e all'ulteriore aumento dei compensi sanitari e ospedalieri disposti con decreto del ministro della sanità e considerato che nel tentativo, per altro non conseguito, di sanare l'attuale bilancio passivo delle casse mutue mediante l'applicazione di contributi integrativi sempre maggiori, la categoria degli artigiani è stata sottoposta a continui sacrifici — se ritenga, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla stessa confederazione nazionale dell'artigianato, disporre un congruo adeguamento del contributo dello Stato in favore delle casse mutue malattia artigiane, similmente a quanto deciso in favore dell'assistenza malattia coltivatori diretti. (12829)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12604, del deputato Pucci Emilio, pubblicata a pag. 6879).*

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano al più presto provvedere alla regolamentazione della posizione dei dipendenti delle imposte di consumo in base all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079; sono trascorsi oltre sei anni e il personale dipendente ancora attende quella regolamentazione che la legge ha prescritto. Pertanto è evidente l'urgenza del provvedimento. (14161)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, delegò il Governo, com'è noto, ad emanare entro la data del 1° gennaio 1962 le norme per attuare l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, attenendosi, tra l'altro, al criterio di tutelare gli interessi del personale delle imposte di consumo nella



eventualità di una riorganizzazione del servizio conseguente alla soppressione del detto tributo.

La delega fu esercitata con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, il quale introdusse, fino al 31 dicembre 1962, un sistema di tutela dei lavoratori in questione imperniato sul blocco numerico dei licenziamenti e sulla proroga dei contratti di appalto delle imposte di consumo, sistema che è stato successivamente perfezionato e prorogato per gli anni 1963, 1964 e 1965 (da ultimo, con decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, convertito, senza modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 29).

In particolare, con la normativa vincolistica in parola, che ha esplicato efficacia fino al 31 dicembre 1965, veniva posto il divieto sia di far luogo ad una riduzione numerica del personale complessivamente addetto ad ogni singola gestione delle imposte di consumo, sia di licenziare singoli lavoratori se non per fondati motivi (susceptibili, cioè, di sindacato da parte dei competenti organi giurisdizionali) o per il conseguimento del diritto a pensione.

Con il 31 dicembre 1965, come sopra è detto, il delineato regime di blocco è definitivamente cessato, talché, a decorrere dal 1° gennaio 1966, ha riacquisito pieno vigore la disciplina privatistica dei rapporti tra personale e appaltatore delle imposte di consumo vigente prima del ripetuto regime di blocco, disciplinare che trova la sua fonte nelle disposizioni del codice civile e nel contratto collettivo di lavoro.

Né alla detta disciplina privatistica può derogarsi, invocando la rammentata disposizione di cui all'articolo 8 della legge n. 1079 del 1959, che delegò il Governo a tutelare gli interessi degli addetti alle imposte di consumo: ciò in quanto, come innanzi si è detto, tale delega è stata già esercitata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1315 del 1961, soltanto fino al 31 dicembre 1962.

Il ricorso ad appositi provvedimenti legislativi di proroga del delineato sistema di tutela dei lavoratori delle imposte di consumo, resosi necessario per gli anni 1963, 1964 e 1965, dimostra sufficientemente, del resto, che la delega stessa non è più esercitabile.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**TOZZI, CONDIVI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi impediscano la nomina di un

nuovo presidente all'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione dell'attuale, da tempo scaduto dall'incarico, tanto più che le polemiche e le cronache giudiziarie di questi ultimi tempi si sono dovute interessare dell'istituto per gravissime accuse alimentate anche dalle testimonianze, lettere e libri bianchi provenienti dall'attuale presidente; l'interrogante chiede di conoscere anche quali istruttorie siano state aperte sulle gravi denunce che il presidente ha fatto.

Ritenendo che l'importanza dell'istituto, la imponenza e la materia del lavoro che esso svolge, richiedano, da parte delle innumere masse dei cittadini interessati, quella fiducia e quella serenità che oggi è assolutamente impossibile avere, e che la nomina di un nuovo presidente, voluta dalla legge, non possa essere considerata offesa da parte dell'attuale presidente il quale avrà anzi la possibilità di più liberamente e serenamente documentare, in sede competente le gravi accuse affidate alla stampa periodica, chiede che il Parlamento venga rassicurato. (15289)

**RISPOSTA.** — Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 marzo 1966, n. 69, è stato nominato il nuovo presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella persona del consigliere di Stato dottor Gaetano Fanelli.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**TRIPODI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, specie all'inizio dell'imminente inverno, per la sistemazione della strada di accesso dalla statale 19 all'istituto tecnico agrario di Cosenza, non bitumata e resa impraticabile dalla pioggia per molta parte dell'anno, così da ostacolarne il transito ai malcapitati studenti costretti ad accedervi. (13603)

**RISPOSTA.** — La sistemazione della strada di accesso dalla statale 19 all'istituto tecnico agrario di Cosenza è compresa nel progetto concernente il completamento dell'edificio scolastico. Al riguardo si fa presente che per detto completamento è stato concesso il contributo sulla ulteriore spesa di lire 120 milioni ad integrazione del precedente finanziamento di lire 150 milioni.

Per intanto, l'amministrazione provinciale, tenuta per legge alla manutenzione della stra-

da, ha provveduto a più riprese a far cospargere tutto il tracciato stradale di uno strato di ghiaietta.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
GUI.

URSO, LA FORGIA, DEL CASTILLO E BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda, in vista delle prossime sessioni d'esame, procedere all'adeguamento del compenso fisso e delle propine di esame in favore dei membri delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità e di abilitazione.

Infatti detto provvedimento, già reclamato dalle categorie interessate financo con la minaccia di astenersi dalla partecipazione alle commissioni suddette, si impone per i delicati compiti spettanti ad ogni commissario d'esame e soprattutto per evidenti motivi di equa retribuzione, che attualmente suggeriscono la rinuncia all'incarico conferito con evidente e grave disagio della scuola stessa. (11020)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 9525, del deputato Cassandro, pubblicata a pag. 6859).*